



QUADERNO N. 7
NUMERO SPECIALE
DELLA RIVISTA - 2026

“Falsità” dei fatti e “verità” della Costituzione

*Dio, patria e famiglia
vs
libertà, eguaglianza e solidarietà*

COSTITUZIONALISMO.IT

Quaderno n. 7
Numero speciale della Rivista
2026

“FALSITÀ” DEI FATTI
E “VERITÀ” DELLA COSTITUZIONE

Dio, patria e famiglia
vs
libertà, eguaglianza e solidarietà

a cura di
Gaetano Azzariti e Andrea Deffenu

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed è stato realizzato nell'ambito del progetto RICERCA 2024 SAP_RICERCA_2024_ITALIANMIGRATIONLAW_OLIVIT_E_01 (Responsabile scientifico Prof. Elisa Olivito) e con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari nell'ambito del progetto "L'assetto costituzionale dei pubblici poteri" (Responsabile scientifico Prof. Stefano Aru)

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via S. Biagio dei Librai, 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

Tutti i diritti (traduzione, adattamento) sono riservati per tutti i Paesi.
La riproduzione, anche parziale, e con qualsiasi mezzo
(compresi microfilms e fotostatiche) è vietata.

ISSN 2036-6744

ISBN 979-12-235-0772-8

INDICE

- vii *Premessa* di Gaetano Azzariti e Andrea Deffenu

INTRODUZIONE

- 3 *Neoimperialismo e democrazia totalitaria negli Stati Uniti*
PIETRO CIARLO

RELAZIONE GENERALE

- 17 *Fascismo e Costituzione, andata e ritorno.*
La lunga durata di principi contrapposti
CHIARA GIORGI

RELAZIONI

- 39 *Percorsi di de-sacralizzazione e ri-sacralizzazione della politica*
fra vecchie e nuove forme di legittimazione del potere (e del dominio)
FRANCESCA ANGELINI
- 85 *Tendenze costituzionali e aporie del patriottismo italiano*
CLAUDIO DE FIORES
- 129 *Famiglia versus solidarietà: un potenziale conflitto?*
ILENIA RUGGIU

INTERVENTI

- 145 *Dio-Patria-Famiglia e il senso “nuovo” della libertà*
nella Costituzione repubblicana
ADRIANA APOSTOLI

- 161 *La democrazia americana e il ritorno di un'ideologia "cristiana"...
ma senza carità*
FRANCESCO BILANCIA
- 169 *Rim-patrio. Aporia o utopia?*
MICHELE DELLA MORTE
- 177 *Libertà, eguaglianza e solidarietà nel prisma dello sciopero politico*
ELISA OLIVITO
- 209 *Falsificazione dei fatti e verità della Costituzione antifascista:
la discussione parlamentare sui disegni
di legge di contrasto all'antisemitismo*
BARBARA PEZZINI
- 231 *La verità «di fatto» della Costituzione*
LAURA RONCHETTI

CONTRIBUTI

- 245 *«Fondata sul matrimonio».
La famiglia secondo lo schema tradizionale
alla prova della realtà sociale in mutamento.
Riflessioni di Diritto costituzionale*
NICOLETTA CASTELLANO
- 267 *Parole, conflitto e verità nella Costituzione:
doveri di solidarietà e funzione familiare*
STEFANIA CECCHINI
- 311 *La parresia della Costituzione e la giustificazione
della strategia della tensione tra Foucault e il decreto sicurezza*
ALESSANDRO FRANCESCANGELI
- 343 *Partecipazione in Dio, nella libertà e nel mercato,
tra mito della storia e realtà del senso comune*
FABRIZIO IANNETTI
- 367 *Dio, patria e famiglia. Dall'antidemocraticità della vanitas idolorum
alla materialità del pluralismo costituzionale*
ANDREA PIACENTINI VERNATA
- 389 *Notizie sugli Autori*

PAROLE, CONFLITTO E VERITÀ NELLA COSTITUZIONE: DOVERI DI SOLIDARIETÀ E FUNZIONE FAMILIARE

di Stefania Cecchini

SOMMARIO: 1. L'INTERCONNESSIONE TRA LA DIMENSIONE FUNZIONALE DELLA SOLIDARIETÀ E LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA FUNZIONE FAMILIARE; 2. PAROLE E CONFLITTO NELLA COSTITUZIONE; 3. INTERPRETAZIONI E VERITÀ DELLA COSTITUZIONE; 4. L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI DI SOLIDARIETÀ; 5. L'ADEMPIMENTO DELL'ESSENZIALE FUNZIONE FAMILIARE; 6. L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 37 COST. NELLE POLITICHE PIÙ RECENTI; 7. ESSENZIALE PER CHI?

1. L'interconnessione tra la dimensione funzionale della solidarietà e la dimensione sociale della funzione familiare

Il principio personalista, nell'affermare il primato dei diritti della persona, non si limita a riconoscere la titolarità dei diritti, ma, prescrivendo l'adempimento di doveri finalizzati allo sviluppo della società, svolge un'importante funzione di integrazione sociale. Solidarietà e famiglia costituiscono la base della convivenza sociale normativamente imposta dalla Costituzione, la quale assicura, per un verso, l'autonomia e la dignità della persona, *uti singuli* e nelle formazioni sociali, di cui la famiglia costituisce il nucleo primigenio, e, per altro verso, la solidarietà sociale. Due obiettivi distinti, ma intimamente connessi, su cui si regge l'impianto dello Stato democratico sociale delineato dal testo costituzionale, il cui effettivo dispiegamento presuppone la partecipazione di tutti sulla base di una forte tensione solidarista. In particolare, sono due le prescrizioni costituzionali dalle quali si può cogliere il legame tra solidarietà e famiglia: l'adempimento dei doveri inderogabili di cui all'art. 2 Cost. e l'adempimento dell'essenziale funzione familiare della lavoratrice prevista dall'art. 37 Cost.

Stimolata da un recente Incontro di studi¹, la presente riflessione si

¹ Seminario di discussione dal titolo «“Falsità” dei fatti e “verità” della Costituzione: dio, patria e famiglia *v.* libertà, eguaglianza e solidarietà», organizzato dalla rivista *Costituzionalismo.it* presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, il 2 ottobre 2025.

concentra sul rapporto che intercorre tra la dimensione funzionale della solidarietà e la dimensione sociale della funzione familiare, al fine di comprendere se, e in quali termini, l'una possa incidere sull'altra. Accomunati dalla presenza del sostantivo *adempimento*, gli artt. 2 e 37 Cost. si compongono di una serie di parole – *doveri*, *solidarietà*, *funzione* ed *essenziale* – la cui area semantica, da un lato, reca con sé i limiti e le potenzialità che il fattore tempo esercita sul linguaggio e, dall'altro, risente del conflitto che ne ha originariamente delineato i confini.

Più precisamente, chiarito l'approccio metodologico su cui si radica e si sviluppa l'intera riflessione, nonché in quali termini la Costituzione possa essere considerata depositaria di *verità*, il lavoro ricostruisce il significato della situazione soggettiva *funzione* familiare, il cui adempimento, al pari dei doveri di solidarietà, richiede un impegno congiunto del legislatore e della società nel suo complesso. Ricostruito il significato normativo dell'art. 37 Cost., l'analisi si sofferma sulla sua attuazione a livello legislativo, avuto particolare riguardo alle misure adottate nelle ultime due legislature, al fine di saggiarne lo stato di invero.

Evidenziati i limiti sottesi a un approccio teso a privilegiare il principio di parità di trattamento nell'attuazione dell'art. 37 Cost., l'indagine giunge a dimostrare come tale disposizione possa esprimere a pieno il proprio significato normativo ove interpretata, oltre che insieme all'art. 3 Cost., anche alla luce del principio di solidarietà prescritto dall'art. 2 Cost., il quale offre il paradigma idoneo a illuminarne tutte le potenzialità semantiche, compresa quella dell'aggettivo *essenziale*. Difatti, se letto in relazione all'impianto valoriale discendente dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 37 Cost., anche l'attributo *essenziale* assume un orizzonte di senso più profondo, che non inerisce alla sfera individuale della lavoratrice, bensì alla società intera.

2. Parole e conflitto nella Costituzione

L'esperienza del diritto, così come ogni attività umana, è intessuta di parole. Ciascun atto normativo nasce e si sostanzia in un insieme di parole, il cui significato non sempre resta immutato nel tempo. Proprio perché figli del linguaggio e dei suoi limiti², i significati delle

² Il riferimento è evidentemente a L. WITTGENSTEIN, *Tractatus Logico-Philosophicus*.

parole su cui si radicano le disposizioni normative sono destinati a cambiare specialmente a seconda del contesto in cui le stesse trovano applicazione. Da questo punto di vista, il discorso giuridico, forse più di ogni altro³, è soggetto ai mutamenti assiologici del tempo poiché il significato delle proposizioni normative dipende, da un lato, dal modo in cui sono state redatte e dalle circostanze che le hanno generate, e, dall'altro, dal succedersi delle esperienze applicative. Il tempo modifica profondamente il linguaggio e le sfumature semantiche che le parole evocano, proprio in ragione del fatto che queste ultime sono il frutto di una serie di contingenze – politiche, economiche e sociali – rispetto alle quali si avverte, di volta in volta, l'esigenza di fornire definizioni di tipo normativo. La coesistenza della dimensione semantica e della dimensione temporale costituisce, dunque, una caratteristica originaria o, se si vuole, *congenita* del discorso giuridico⁴. Sin dalla sua genesi, ciascun testo normativo eredita i vizi e le caratteristiche tanto del linguaggio impiegato per elaborarlo quanto delle congiunture storiche che ne hanno determinato l'esistenza. Tutta la dialettica del processo ermeneutico risulta, dunque, incentrata sul rapporto tra «il soggetto che, nella sua singolarità e individualità, interpreta»⁵ e il testo di cui si ricerca l'originario e immanente significato⁶, al punto che, in tale relazione *incestuosa*⁷, non

sophicus, London, 1922, trad. it. a cura di A.G. CONTE, Torino, 1989. Sui limiti del linguaggio nel pensiero di Wittgenstein, si v. P. HADOT, *Wittgenstein e i limiti del linguaggio*, Torino, 2007.

³ Sulle affinità e, più in generale, sul rapporto tra linguaggio giuridico e linguaggio comune, si v. G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 1989, 229 ss.

⁴ Dal latino *congenitus*, participio passato del verbo *congnere* composto dal prefisso *con-* (insieme, con, unione) e dal verbo *gignere* che significa generare, dare origine, produrre (dal latino classico *gignere*, con radice indoeuropea *gen-* nascere, generare). Sul punto, si v. T. DE MAURO, *Dizionario Etimologico Italiano*, 2000 e L. CASTIGLIONE, S. MARIOTTI (a cura di), *Vocabolario della lingua latina*, Torino, 1986, 281.

⁵ E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, Milano, 1948, 2-11. Sull'interpretazione come attività svolta non soltanto dagli organi giurisdizionali, si v. almeno C. ESPOSITO, *La validità delle leggi*, Padova, 1932, spec. 22-23; V. CRISAFULLI, *I principi costituzionali dell'interpretazione e applicazione delle leggi*, in AA.Vv., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Padova, 1940, 672.

⁶ F. PIERANDREI, *L'interpretazione della Costituzione*, in AA.Vv., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, 1952, 462.

⁷ Dal latino tardo *incestuosus*, composto dalla radice *incest-*, da *incestus* (a sua volta formato dal prefisso privativo *in-* e *castus*, puro) e dal suffisso derivazionale *-osus*

sempre è possibile «una rigida distinzione tra soggetto interpretante ed oggetto interpretato»⁸.

Se è vero che, nel discorso giuridico, linguaggio e tempo si rincorrono e influenzano reciprocamente, ciò è ancor più vero quando l'oggetto dell'interpretazione è la Costituzione. Come tutti i testi normativi, anche la Costituzione è composta da parole, le quali, specie se si riferiscono ai principi fondamentali, risultano caratterizzate da un tasso di indeterminatezza concettuale maggiore rispetto a quello che caratterizza il lessico impiegato in altri rami del diritto⁹. La Costituzione, infatti, si conforma «attorno ad alcuni principi-valori che si pongono a fondamento delle varie ricostruzioni del diritto»¹⁰ e che concorrono a conferirle il dinamismo necessario per sopravvivere alle mutevoli contingenze che la hanno generata¹¹. In particolare, valori, fini e principi conferiscono al testo quel grado di elasticità¹² voluto dai costituenti per consentirgli di «resistere all'usura del tempo»¹³. Più

(pieno di), l'aggettivo incestuoso non ha come referente semantico soltanto la relazione tra persone legate da un vincolo di parentela ma, più in generale, un rapporto caratterizzato da impurezza, in quanto viziato in radice. Sul punto, si v. L. CASTIGLIONE, S. MARIOTTI (a cura di), *op. cit.*, 690.

⁸ N. LIPARI, *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2003, 868.

⁹ Al riguardo, A. RUGGERI, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 4, 2007, 752, evidenzia come il diritto costituzionale «si alimenti dal linguaggio corrente in una misura ancora maggiore di quella riscontrabile nelle branche considerate "specialistiche"».

¹⁰ G. AZZARITI, *L'impegno civile di Guido Alpa*, in *Pol. dir.*, 2, 2025, 166.

¹¹ Sulla «durata delle proposizioni normative», a seconda del «modo in cui esse siano state redatte» e dei valori che esse esprimono, si v. M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, Torino, 1996, XI.

¹² G. CHIARELLI, *Elasticità della Costituzione*, in AA.Vv., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, 1952, 45, il quale, richiamando il pensiero di Luigi Rossi, definisce l'elasticità come «la caratteristica conformazione di una Carta costituzionale, la quale agevolmente si adatti alle variabili necessità dei tempi e delle circostanze, perché le sue formule, sintetiche e generiche, lasciano largo margine al loro sviluppo e alla loro integrazione mediante leggi costituzionali particolari, consuetudini e interpretazioni varie».

¹³ M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, cit., XII. L'A. evidenzia come già S. Romano disse, con riferimento agli articoli dello Statuto, che dovessero assomigliare a «delle semplici intestazioni di libri, le cui pagine sono state lasciate bianche e che vengono a poco a poco riempite con i materiali che forniscono i nostri usi e costumi politici, le nostre incipienti tradizioni, in una parola, l'evolversi della nostra vita pubblica», così S. ROMANO, *Le prime carte costituzionali. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Modena letto il 3 Novembre 1906*, Modena, 1906,

precisamente, i valori prescrivono la direzione da seguire, i fini costituiscono l'obiettivo da invertere¹⁴ e i principi possono essere considerati, secondo una non incontestata definizione, la positivizzazione dei valori¹⁵. La distinzione tra questi tre concetti si coglie agilmente, ad esempio, dalla lettura dell'art. 3, comma secondo, Cost., ove il valore ispiratore è costituito dalla «pari realizzazione della personalità di ciascuno»¹⁶, il fine coincide con «l'effettivo dispiegamento di un processo di trasformazione della società»¹⁷ e il principio, di carattere prescrittivo che indica un assetto giuridicamente imposto, è quello di eguaglianza sostanziale¹⁸. L'eterogeneità di valori, fini e principi espressi nel testo costituzionale, oltre a connotare le sue disposizioni di elasticità, incide sui processi ermeneutici, ampliando i margini di discrezionalità dell'interprete e imponendo, al contempo, un maggiore rigore logico-analitico. Quando si interpreta il testo costituzionale, infatti, non bisogna dimenticare che i valori «assumono un loro rilievo "costituzionale" (rilevante per l'interpretazione costituzionale) solo se intesi come valori secolarizzati nel testo della Costituzione, che trovano cioè un loro precipitato (una loro traduzione positiva) nelle disposizioni espresse e

20. Sulla naturale vocazione delle Costituzioni a durare nel tempo, si v. T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in AA.Vv., *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Milano, 1978, 783 ss., ora in *Opere*, I, Milano, 2000, 477 ss.

¹⁴ M. LUCIANI, *Intervento*, in AA.Vv., *Indirizzo politico e Costituzione a quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines*, Milano, 1998, 128.

¹⁵ R. GUASTINI, *Sui principi di diritto*, in *Dir. soc.*, 1986, 600 ss. Sui principi costituzionali quale forma giuridica positiva dei valori e sulla loro portata precettiva, si v. almeno R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, spec. 16 ss.; L. GIANFORMAGGIO, *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1985, 65 ss. *Contra*, si v. le riflessioni di chi aderisce della cosiddetta teoria dei valori, per tutti N. HARTMANN, *Ethik*, trad. it. *Etica: Fenomenologia dei costumi*, 1926, V. FILIPPONE THAUERO (a cura di), Napoli, 1969.

¹⁶ M. LUCIANI, *Intervento*, cit., 128. Al riguardo, Corte cost., sent. n. 9 del 2021, *Cons. dir.* 4.2.2., ha ribadito che è «il "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l'azione del legislatore». Sul punto, si v. E. ROSSI, *Bisogni, diritti e Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2, 2024, spec. 309 ss.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Al riguardo, *ex multis*, si v. A. D'ALOIA, *Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio "sconfinato"*, in *Rivista AIC*, 4, 2021, 31, il quale osserva che «le parole della Costituzione (in questo caso dell'eguaglianza) apparentemente restano le stesse. Assumono però significati nuovi, impensabili fino a qualche anno prima (e certamente nel momento in cui si approvava la Carta Fondamentale), seguono i mutamenti culturali e sociali, si adattano all'emergere di istanze e condizioni inedite».

nei principi deducibili dal testo costituzionale»¹⁹. È, infatti, proprio nel «“congelamento” dei valori o interessi incorporati nei principi»²⁰ che si rinviene l'intreccio tra dimensione semantica e temporale, quale caratteristica intrinseca che consente alla Costituzione di «guardare avanti», di aprirsi «agli sviluppi successivi»²¹ e di non preoccuparsi «soltanto di fissare una volta per tutte la regola dei conflitti sorti e risolti in passato»²².

La seconda «caratteristica strutturale»²³ del testo costituzionale, consustanziale alla prima, risiede nella presenza, al proprio interno, del *conflitto*, «quale fattore fisiologico e ineliminabile del vivere democratico, nella misura in cui esprime la pluralità di interessi, valori e visioni del mondo che convivono all'interno di una comunità politica»²⁴. Il conflitto reca con sé un'innata componente dinamica, che, nel testo costituzionale, coincide con la ricordata eterogeneità di valori, fini e principi²⁵. La ricerca di una convergenza tra i gruppi politici in Assemblée costituente, disposti a rinunciare «a usare la forza contro ognuno degli altri per risolvere i conflitti»²⁶, infatti, ha favorito la «promozione di un assetto intrinsecamente dinamico dei rapporti tra forze sociali»²⁷, che si è tradotto, a sua volta, in un dinamismo valoriale e di interessi. Si badi, incorporando il conflitto, la Costituzione non ha la pretesa «di comporlo una volta per tutte, ma punta a istituire regole e procedure che consentano di individuare in futuro punti di equilibrio tra gli interessi che siano accettabili per tutti»²⁸. In tale prospettiva, dunque,

¹⁹ G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, in A. PALAZZO (a cura di), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, 2001, 238.

²⁰ R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quad. cost.*, 1, 2007, 31.

²¹ *Ibidem.*

²² *Ibidem.*

²³ *Ivi*, 23.

²⁴ A. APOSTOLI, *Per un costituzionalismo critico e per dei costituzionalisti critici*, in A. APOSTOLI, G. AZZARITI (a cura di), *Diritto e politica. Per un costituzionalismo critico. Atti del Seminario di Brescia 25 ottobre 2024*, Napoli, 2025, 4.

²⁵ Da *conflictus*, sostantivo ma anche perfetto del verbo *confligere* (composto da *con-* insieme, contro e *fligere*, colpire), così L. CASTIGLIONE, S. MARIOTTI (a cura di), *op. cit.*, 270.

²⁶ N. BOBBIO, *A quarant'anni dalla Costituzione*, in *Nuova Antologia*, 2161, 1987, 60.

²⁷ P. RIDOLA, *Democrazia pluralista e libertà associative*, Milano, 1987, 191.

²⁸ R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, cit., 21.

«il conflitto non è un'anomalia da rimuovere, bensì una dimensione costitutiva della democrazia costituzionale»²⁹.

Ebbene, il testo costituzionale si connota per due caratteristiche *congenite*: la coesistenza della dimensione semantica e della dimensione temporale, da un lato, e la presenza del conflitto, dall'altro. La compresenza di tali caratteri originari contribuisce a complessificare l'attività di interpretazione della Costituzione, la quale si caratterizza per una pluralità di indirizzi riconducibili alle «contrapposte concezioni del diritto come essere e come dover essere»³⁰. Agli emisferi del *sein* e *sollen* di matrice kelseniana³¹, corrisponde, come è noto, la contrapposizione tra concezioni descrittive e prescrittive della Costituzione³², ovvero tra «posizioni interpretative svalutatrici che esprimono una crisi del valore normativo delle previsioni costituzionali» e quelle «che invece riconoscono il massimo di normatività alla disciplina costituzionale»³³. La distanza tra tali approcci ermeneutici è, da alcuni, ritenuta incolma-

²⁹ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie? Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, 2021, 18 ss.

³⁰ G. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, Padova, 1987, 36.

³¹ H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien, 1934, trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1967; ID., *General Theory of Law and State*, Cambridge, trad. it., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1994, spec. 399-400: «(...) il diritto positivo, come norma, è dal suo punto di vista immanente un "dover essere" e pertanto un valore, ed in tale guisa si pone di fronte alla realtà dell'effettiva condotta umana, che esso giudica conforme e contraria al diritto».

³² Il tema è messo in evidenza in innumerevoli lavori, pur nell'ambito di raffigurazioni teoriche spesso divergenti per impostazione ed esiti ricostruttivi. Al riguardo, si v. A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Pol. dir.*, 4, 2006, spec. 558, secondo il quale la separazione «tra essere e dover essere può essere predicata alla sola condizione (a mia opinione, metodicamente e teoricamente inaccettabile) che non si dia alcun preorientamento, come che sia fatto, dell'interpretazione», sostenendo, invece, lo «assunto, come si sa ormai indiscusso (seppur variamente inteso), che l'interpretazione risulta pur sempre in maggiore o minore misura "preorientata"». In argomento, si v. il «dibattito» tra A. BALDASSARRE, *Miseria del positivismo giuridico*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino, 2005, 201 ss. e S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Miseria del positivismo giuridico? Giuspositivismo e scienza del diritto pubblico*, in *Dir. pubbl.*, 2006, 685 ss., nonché, più di recente, le riflessioni contenute in A. APOSTOLI, G. AZZARITI (a cura di), *op. cit.*

³³ M. DOGLIANI, *Interpretazioni della Costituzione*, Milano, 1982, 27, il quale precisa che gli indirizzi interpretativi sono «definiti come "svalutativi" unicamente per contrapporli a quelli che invece riconoscono il massimo di normatività alla disciplina costituzionale: senza cioè che, con tale termine, si intendesse esprimere un giudizio di valore».

bile³⁴. Altri, invece, ne sostengono «la relatività e talora la complementarietà a seconda che ne sia esaltata la matrice politica ovvero il contenuto di norma di condotta»³⁵. Per altri ancora, la contrapposizione in discorso risulterebbe attenuata ove si consideri che «alla prospettiva cognitiva non rimangono estranee qualificazioni di ordine deontico, così come alla prospettiva prescrittiva asserzioni cognitive»³⁶. Ora, in queste poche pagine non si possono certo approfondire dogmaticamente le questioni relative alle diverse prospettive ermeneutiche sottese all'analisi del testo costituzionale, tema che richiederebbe lo spazio di una monografia e sul quale si rinvencono autorevoli trattazioni di ordine generale³⁷, tuttavia, a fronte di un esasperato e, spesso, irriducibile «pluralismo metodico»³⁸, pare opportuno indugiare brevemente su alcune considerazioni di ordine metodologico.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ G. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, cit., 36.

³⁶ A. RUGGERI, *Idee sulla Costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*, in *Rass. parl.*, 1, 2005, 11 ss.

³⁷ La letteratura in argomento è sterminata, limitando i riferimenti ai lavori che, oltre a quelli già citati nelle note precedenti, hanno influenzato l'impostazione metodologica della presente riflessione, si v. V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952; ID., *Disposizione (e norma)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 195 e ss.; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971; L. GIANFORMAGGIO, *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, in *Riv. It. Fil.*, 1965, 65 e ss.; R. GUASTINI, *Sui principi di diritto*, in *Dir. e soc.*, 1986, 601-624; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; L. GIANFORMAGGIO, *Modelli di ragionamento giuridico. Modello deduttivo, modello induttivo, modello retorico*, in *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986; E. SPAGNA MUSSO, *Osservazioni per uno studio del diritto costituzionale quale struttura sociale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, 31 ss.; M. NIGRO, *Costituzione ed effettività costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 1710 ss.; H.L.A. HART, *The Concept of Law*, 1961, tr. it. a cura di M.A. CATTANEO, *Il concetto di diritto*, Torino (1965), 2002; S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della costituzione*, Bologna, 2004; A. PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 2001, 35 ss.; ID., *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2006; ID., *Considerazioni preliminari al Commento all'Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21, in Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2006, 1 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Roma-Bari, 2023.

³⁸ A. RUGGERI, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione*, cit., 759.

3. Interpretazioni e verità della Costituzione

Nelle pagine precedenti, si è detto che, come ogni testo normativo, la Costituzione si compone di parole, le quali, per un verso, recano con sé i limiti e le potenzialità che il fattore tempo esercita sul linguaggio e, per altro verso, costituiscono il frutto del compromesso volto a incorporare il conflitto. Tuttavia, prima ancora dei suoi enunciati, a seconda che siano espressivi di principi o di regole, è la Costituzione, in sé e per sé considerata, a costituire l'oggetto dello studio dell'interprete, il quale è chiamato, preliminarmente, a operare una scelta di fondo tra le differenti concezioni sottese allo studio della stessa³⁹. In questa sede, chiarire su quale approccio si radica e sviluppa la presente riflessione consente, altresì, di precisare in quali termini la Costituzione possa essere considerata depositaria di verità.

Nella pluralità degli approcci, è stato recentemente osservato che vanno consolidandosi tesi svalutative del testo costituzionale, fondate sulla «idea per cui [...] della Costituzione “si po[ssa] fare anche a meno”»⁴⁰. Tale crisi della normatività della Costituzione può essere ascritta, tra le altre cose, al «diffondersi di concezioni svalutative delle sue

³⁹ Sulle diverse prospettive ermeneutiche, si v. almeno A. PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 2001, 35 ss.; ID., *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2006; ID., *Considerazioni preliminari al Commento all'Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2006, 1 ss.; U. SCARPELLI, *Cos'è il positivismo giuridico?* (1965), Napoli, 1997; N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1972; ID., *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XXXIII, 1969, 1312-1329, ora in ID., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, 1977; ID., *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 1996; G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in *Dir. pubbl.*, 2005, 19 ss.; M. DOGLIANI, *Validità e normatività delle costituzioni (a proposito del programma di Costituzionalismo.it)*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2004. Più di recente, si v. almeno M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, 2023, nonché le considerazioni sulle concezioni della Costituzione “in senso performativo” e “in senso riflessivo” sviluppate in A. MORRONE, *Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?*, in *Rivista AIC*, 3, 2024, spec. 214 ss. Da ultimo, si v. S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, Torino, 2025, spec. 2-12.

⁴⁰ A. APOSTOLI, *Per un costituzionalismo critico e per dei costituzionalisti critici*, cit., 4, richiamando le riflessioni di G. AZZARITI, *I costituzionalisti al tempo di Babele*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2010.

regole a fronte dell'emergere di nuove regole *contra* o *extra constitutio-nem* accreditate e legittimate come conformi ad un'ineluttabile "natura": evoluzione tecnologica, evoluzione geopolitica, natura obbiettiva (a-politica) dello stato di diritto, natura obbiettiva (a-politica) dell'UE come spazio "adatto" all'attuale fase della globalizzazione, "necessità" della guerra (...)»⁴¹.

Innanzi al consolidarsi di tali indirizzi svalutativi, in un contesto ordinamentale in cui aleggia un generale senso di smarrimento⁴², chi scrive ritiene si avverta, ancor più che in passato, l'urgenza di ancorarsi al testo costituzionale, al suo carattere prescrittivo, proprio al fine di porre «limiti giuridici agli eccessi dell'interpretativismo»⁴³. Alle posizioni descrittivistiche, che tendono ad adagiarsi sulla «constatazione della "ineliminabile" prevalenza del fatto sul diritto»⁴⁴, si dovrebbe, infatti, preferire un approccio volto a valorizzare il valore normativo della Costituzione, la quale deve essere interpretata «in tutte le sue parti *magis ut valeat*, perché così vogliono la sua natura e la sua funzione, che sono e non potrebbero non essere, [...] di atto normativo, diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati»⁴⁵. Interpretare il testo Costituzionale *magis ut valeat* significa «estrarre dalla norma scritta tutti i significati che in base alle regole della logica costituiscono suoi sviluppi e specificazioni, senza che ci sia spazio, dunque, per considerazioni sulla «politicalità» della disciplina costituzionale»⁴⁶. Il che, si badi, non equivale a negare «il rilievo del "fine"

⁴¹ M. DOGLIANI, *Validità e normatività delle costituzioni (a proposito del programma di Costituzionalismo.it)*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2004.

⁴² Al riguardo, si condividono le riflessioni di M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit., 53, secondo il quale «la prevedibilità, nella quale la certezza sostanzialmente si risolve, s'atteggia comunque in forme diverse qualora la si riguardi in prospettiva oggettiva oppure soggettiva, a seconda – cioè – che s'abbia d'occhio la "certezza" come esigenza sociale o l'"affidamento" come suo risvolto soggettivo». *Contra*, si v. P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 2003, spec. 112, il quale ricomprende la certezza del diritto tra le «divinità protettive: divisione dei poteri, legalità, gerarchia delle fonti, certezza del diritto e via dicendo» di un diritto ispirato ai principi dell'«assolutismo giuridico». Al riguardo, si v. C. DE FIORES, *Giudici e legge: una questione di phronesis*, in A. APOSTOLI, G. AZZARITI (a cura di), *op. cit.*, 85-115.

⁴³ F. BILANCIA, *Positivismismo giuridico e studio del diritto costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2010.

⁴⁴ M. DOGLIANI, *Interpretazioni della Costituzione*, cit., 44.

⁴⁵ V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, 11.

⁴⁶ M. DOGLIANI, *Interpretazioni della Costituzione*, cit., 44, nota 30.

politico nella interpretazione delle norme costituzionali»⁴⁷, bensì a sottolineare la alterità della norma rispetto alla realtà politica. Come evidenziato da avvertita dottrina, infatti, «la politicità rimane nello scopo della norma, e non ne qualifica (indebolendola) la forza precettiva»⁴⁸.

Da quanto fin qui osservato è già possibile assumere quale premessa di metodo della presente riflessione l'indispensabile valorizzazione della portata normativa del testo costituzionale, in forza della quale la Costituzione non deve essere intesa come l'insieme dei significati che le disposizioni assumono nella effettività della loro vigenza, bensì «come la individuazione di quello che deve essere il parametro di tale realtà»⁴⁹, un *dover essere* portatore di un'innata capacità trasformativa. Capacità trasformativa che può manifestarsi a pieno soltanto attraverso una «esaltazione della forza normativa del testo», vale a dire un'interpretazione «non fine a se stessa, ma che possa innervare anche il contesto politico e l'ordinamento giuridico-sociale»⁵⁰. Il carattere normativo della Costituzione, infatti, «deve essere fatto valere sia permettendo ai garanti di assicurare il rispetto della superiore legalità, sia indicando agli attori politici la via maestra per la realizzazione di un cambiamento che potremmo definire “costituzionalmente orientato”. Senza confondere i piani dell'interpretazione e delle garanzie con quelli della trasformazione sociale, politica e culturale»⁵¹.

Nel solco di tale orientamento interpretativo, si può, dunque, provare a comprendere se e in quali termini il testo costituzionale possa essere considerato depositario di *verità*. La parola *veritas*, composta da *verus* (reale, autentico) e dal suffisso *-tās* (tipico dei nomi astratti che indicano una qualità), letteralmente significa “la qualità di ciò che è vero”⁵². Nel latino classico e tardo, *veritas* ha assunto diversi significati, che vanno da “ciò che corrisponde ai fatti”, da cui discende il concetto di verità processuale, all'idea di affidabilità morale⁵³. Si tratta di un

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ *Ibidem.*

⁴⁹ F. PIERANDREI, *L'interpretazione della Costituzione*, cit., 486, nota 50.

⁵⁰ G. AZZARITI, *Per un costituzionalismo critico*, in A. APOSTOLI, G. AZZARITI (a cura di), *op. cit.*, 158.

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² L. CASTIGLIONE, S. MARIOTTI (a cura di), *op. cit.*, 1572, 1578.

⁵³ Secondo Cicerone, *De Officiis* I, 18-19, «*Ex quattuor autem locis (...) in veri cognitione consistit (...) omnes trahimur et ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem*», la cognizione del vero costituisce parte essenziale della natura umana e della moralità.

termine che, fin dalla sua genesi, tiene insieme dimensione ontologica, morale e giuridica. Con particolare riferimento a quella giuridica, è noto che nella Costituzione Repubblicana non si rinviene una definizione normativa di verità. La Costituzione non prescrive *una* verità, ma, ponendo limiti al potere, segnatamente a quello politico, scongiura proprio che possa esserne imposta una. A partire dalla determinazione delle forme e dei limiti prescritti all'esercizio della sovranità popolare, la Costituzione non intende fornire un catalogo di verità indiscutibili, né un sistema chiuso di valori gerarchicamente imposti⁵⁴, ma mira a stabilire le regole e le procedure che, in un'ottica pluralistica, consentano a ciascun interesse di poter trovare riconoscimento⁵⁵. I diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, infatti, «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»⁵⁶. Del resto, a ben riflettere, è proprio dall'assenza di una gerarchizzazione assiologica tra principi e diritti costituzionali, e dunque dall'assenza di *una* verità costituzionale in senso assoluto, che discendono tanto il delicato problema del bilanciamento⁵⁷, quanto l'elaborazione del canone della ragionevolezza⁵⁸. Ove, infatti, «valori fossero considerati assoluti e chiusi non ci sarebbe luogo né possibilità per alcun tipo di bilanciamento, ciascun valore si

⁵⁴ Al riguardo, si v. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 11, secondo cui «La Costituzione non è un progetto di vita buona imposto a tutti, ma un patto di convivenza tra persone e gruppi diversi, che non condividono necessariamente gli stessi valori ultimi». Secondo l'A., infatti, «Le Costituzioni pluralistiche non si fondano su una verità, ma sull'assenza di una verità ufficiale» (Ivi, 12).

⁵⁵ R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, cit., 21.

⁵⁶ Corte cost., sent. n. 85 del 2013, *Cons. dir.* 9.

⁵⁷ Sul bilanciamento degli interessi, imprescindibili le riflessioni di R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992.

⁵⁸ A. CERRI, *Relazione conclusiva*, in ID. (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, III, Roma, 2007, 283, secondo cui la ragionevolezza «insieme con il ragionamento analitico, connota l'intero fenomeno giuridico». Al riguardo, F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007, 50, osserva che il canone della ragionevolezza ha talmente influenzato «"l'attuale controllo di costituzionalità" al punto da renderlo «un controllo di ragionevolezza»».

affermerrebbe (o verrebbe ad essere negato) nella sua integrità e nella sua assoluta incontaminabile “purezza”»⁵⁹.

Innanzitutto a una Costituzione che, dunque, non pone una verità assoluta e che non chiude il conflitto sociale, ma mira a regolarlo, in cosa si sostanzia la *verità*?

La risposta si può rinvenire nelle due caratteristiche congenite sopraricordate, tenendo altresì conto dell'importanza ricoperta, nel processo ermeneutico, dal carattere normativo del testo. Fissando i principi su cui una determinata comunità storica si regge, la Costituzione si caratterizza «per una assiologia storicamente determinata e si qualifica per la legittimazione gius-politica del pluralismo e del conflitto»⁶⁰. L'influenza che il tempo esercita sull'interpretazione del testo costituzionale e la presenza, al proprio interno, del conflitto evocano, nella mente di chi scrive, un'idea di «verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del passato, esempio e notizia del presente, avviso dell'avvenire»⁶¹. Tale definizione non appartiene al discorso giuridico, ma si rinviene nel racconto *Pierre Menard, autore del Chisciotte* di Jorge Luis Borges. Attraverso il raffronto tra l'idea di verità contenuta nel Don Chisciotte di Cervantes e in quello di Menard, Borges evidenzia gli effetti che il tempo produce sul linguaggio, mostrando come «parole che, nel XVII secolo, avevano una valenza puramente retorica, assum[a]no nel XX secolo tutt'altro significato»⁶². Se si assume tale accezione di verità, la Costituzione, «quale opzione politica storicamente determinata ed inverte-

⁵⁹ G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, cit., 235. Lo stesso concetto è ben espresso da R. BIN, *Al cuor non si comanda. Valori regole, argomenti e il “caso” nella motivazione delle sentenze costituzionali*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, 326, secondo cui «[l']unico “valore” irriducibile è, in esso, la pluralità dei valori e dei principi, il loro necessario contemperamento; l'unico principio sovraordinato, la tolleranza; l'unica premessa metodologica, l'accettazione di un approccio “pluralista”, che ammette il conflitto tra i diversi “principi” costituzionali, ma nega che esista una teoria superiore che lo possa risolvere».

⁶⁰ G. AZZARITI, *Per un costituzionalismo critico*, cit., 171.

⁶¹ J.L. BORGES, *Finzioni*, trad. e cura di A. MELIS, Milano, 2003, 43. Secondo Borges, Menard «non definisce la storia come un'indagine della realtà, ma come la sua origine. La verità storica, per lui, non è ciò che è avvenuto, ma ciò che noi riteniamo che sia avvenuto».

⁶² S. FRESKO, *Borges, Dante e l'ambiguo tempo dell'arte*, in *Doctor Virtualis*, 2, 2003, 36, sostiene che Borges si inserisca «appieno in uno dei pensieri fondamentali per la storiografia contemporanea, così come, in generale, per le scienze umanistiche, ov-

nella storia»⁶³, è *testimone del passato*; quale testo di diritto positivo vigente, è *esempio e notizia del presente* e, in quanto dotata di forza normativa, è *avviso dell'avvenire*. In questi termini, allora, la Costituzione può essere considerata portatrice di verità, non di *una* verità in senso assoluto, ma di una verità quale limite all'arbitrio, che deve guidare l'interprete, segnatamente il suo primo interprete, nel delicato processo della sua attuazione⁶⁴.

4. L'adempimento dei doveri di solidarietà

Alla luce di tale definizione di verità della Costituzione *emula del tempo... e avviso dell'avvenire*, occorre indagare il rapporto che intercorre tra i termini solidarietà e famiglia e, più precisamente, tra l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e l'adempimento dell'essenziale funzione familiare, al fine di comprendere di quale verità siano depositari gli artt. 2 e 37 Cost. Entrambe le disposizioni oggetto di indagine risultano contraddistinte dalla compresenza delle due caratteristiche congenite del testo costituzionale richiamate nelle pagine precedenti, in quanto le stesse si caratterizzano, da un lato, per l'influenza che l'azione del tempo esercita sul loro contenuto semantico e, dall'altro, per la presenza, al proprio interno, del conflitto. Gli artt. 2 e 37 Cost., infatti, si compongono di una molteplicità di parole – *adempimento, doveri, solidarietà, funzione ed essenziale* – la cui area semantica, da una parte, si arricchisce, col tempo, di nuovi significati e, dall'altra, risente inevitabilmente del conflitto che ne ha originariamente tratteggiato i confini.

Solidarietà e famiglia costituiscono rispettivamente la «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»⁶⁵ e la prima formazione sociale in cui si esplicano «i bisogni umani fondamentali, imprescindibili, legati alla socialità dell'uomo, alla sua riprodu-

vero l'idea secondo cui la storia non si compone tanto degli eventi di cui narra, quanto del *discorso* attraverso cui essa stessa si racconta» (corsivo dell'A.).

⁶³ F. BILANCIA, *Positivismo giuridico e studio del diritto costituzionale*, cit., par. 5.

⁶⁴ Sul legislatore primo interprete della Costituzione, per tutti si v. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984, 79, secondo cui la legislazione ordinaria «rappresenta la prima forma di svolgimento e concretizzazione della Costituzione».

⁶⁵ Corte cost., sent. n. 75 del 1992, *Cons. dir.* 2.

zione, alla sua affettività»⁶⁶. Più precisamente, la solidarietà richiamata all'art. 2 Cost. rappresenta uno dei valori fondanti dell'ordinamento giuridico italiano, «il collante valoriale dei principi fondamentali enunciati dalle norme immediatamente successive»⁶⁷, nonché «un modo per concorrere a quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità»⁶⁸. La famiglia, quale nucleo primigenio dell'organizzazione di ogni società, invece, trova riconoscimento nell'art. 29 Cost., considerato «uno dei sommi esempi di mediazione linguistica»⁶⁹ del testo costituzionale. Sul referente semantico del termine famiglia, si sono a lungo contrapposte letture più rigide e originaliste, ancorate all'idea di famiglia «società naturale fondata sul matrimonio», a interpretazioni cosiddette evolutive volte ad ampliarne il significato, al punto, quasi, da stravolgerlo⁷⁰. Sono ben noti i termini del dibattito, culturale prima ancora che scientifico, sull'opportunità di ricomprendere nel novero della famiglia *tout court* ovvero all'interno del *genus* formazioni sociali le cosiddette unioni parafamiliari, le convivenze *more uxorio*, le unioni tra persone dello stesso sesso e le famiglie di fatto⁷¹.

⁶⁶ R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium iuris*, 2000, 1066.

⁶⁷ S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Pol. dir.*, 2012, 538.

⁶⁸ Corte cost., sent. n. 500 del 1993.

⁶⁹ R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, cit., 1068.

⁷⁰ La letteratura in argomento è sterminata, *ex multis* si v. E. LAMARQUE, *Famiglia (dir. cost.)*, in S. CASSESE (a cura di), *Diz. dir. pubbl.*, III, Milano, 2006, 2418-2425; nonché i contributi contenuti in R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La «società naturale» e i suoi «nemici». Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Torino, 2010. In particolare, con riferimento alle interpretazioni più evolutive, si v., C. TRIPODINA, *Costituzione e matrimonio omosessuale: quis interpretabitur?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *op. cit.*, 360, che parla di «uno scatto in avanti rispetto al presente», e R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018, 43, che definisce talune letture della Costituzione espressive di «fughe in avanti», risultato di «una generosa (e spesso equivoca) ricostruzione dello «spirito e della lettera» del testo e dell'intenzione del costituente».

⁷¹ Sul dibattito attorno alla portata semantica della famiglia di cui all'art. 29 Cost., si v. almeno F. CACCIA, A. ZOPPINI, *Art. 29*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, 601 ss.; A. DONATI, *La famiglia tra diritto pubblico e diritto privato*, Padova, 2004; V. SCALISI, *La «famiglia» e le «famiglie»*, in AA.Vv., *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Padova, 1986, 270 ss.; G. FERRANDO, *Matrimonio e famiglia*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, I, Milano, 2002, 123 ss.; EAD., *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, Milano, 2002, 185 ss.; F. VARI, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana*, I, Bari, 2004; F. DAL CANTO, *La nozione costitu-*

Ora, senza addentrarsi nei meandri di tale dibattito, merita, invece, osservare come solidarietà e famiglia concorrano a delineare l'assetto plurale della società voluta dalla Costituzione, la quale garantisce il pluralismo nelle sue diverse accezioni (istituzionale, sociale, politico, valoriale⁷², delle idee⁷³), non soltanto attraverso il riconoscimento dei diritti, ma prevedendo l'adempimento di doveri. Al fine di porre uno «sbarramento all'individualismo esasperato»⁷⁴, la Costituzione, infatti, radica sul principio personalistico anche i doveri inderogabili, «nel quadro di quella progressiva accentuazione del senso di responsabilità dell'individuo nei confronti della comunità politica e sociale»⁷⁵.

A ben guardare, tuttavia, il disegno di società pluralista voluto dalla Costituzione, «intrinseco all'adozione della forma di stato democratico, sociale e di diritto»⁷⁶, non aveva trovato, fin da subito, adeguato spazio all'interno del testo costituzionale. Nella proposta iniziale di quello che sarebbe diventato l'art. 2 Cost.⁷⁷, infatti, non vi era alcun riferimento alla *solidarietà*. Questa fu introdotta soltanto in sede di

zionale di famiglia e la tutela dei modelli familiari diversi dalla famiglia fondata sul matrimonio, in F. BILOTTA (a cura di), *Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato*, Udine, 2008, 201 ss.; M. MANETTI, *Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali*, in *Rivista AIC*, 4, 2010, 12 ss.; P. FARAGUNA, *Lavoro, famiglia, questioni di genere*, in *Rivista AIC*, 2, 2025, 451-489.

⁷² Sul cosiddetto pluralismo dei valori, si v. almeno R. BIN, *Nuovi Statuti e garanzie dei diritti. Relazione al convegno "Il governo degli interessi territoriali e i diritti dei cittadini"*, Torino, 26 ottobre 2002, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2, 2003, 195 ss. Riflessioni successivamente sviluppate anche in ID., *Lo Stato di diritto. Come imporre regole al potere*, Bologna, 2004, spec. 46 ss., e in ID., *Critica della teoria dei diritti*, cit.

⁷³ Sul pluralismo delle idee, si v. almeno N. BOBBIO, *Origine e caratteri della Costituzione*, in ID., *Dal fascismo alla democrazia: I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, Milano, 1997, 159 ss.

⁷⁴ G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. comm.*, II, 1994, 365.

⁷⁵ G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, 467. Al riguardo, l'A. richiama le riflessioni di P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto e doveri dei cittadini*, in *Nov. Dig. It.*, vol. V, Torino, 1960, spec. 728, con particolare riferimento al criterio di socialità progressiva. Per una definizione di doveri costituzionali, si v. G. LOMBARDI, *Doveri pubblici (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento VI, Milano, 2002, 357-362.

⁷⁶ V. ONIDA, *Relazione*, in AA.Vv., *I diritti fondamentali oggi*, Padova, 1995, 69, secondo cui il riconoscimento del carattere dell'inviolabilità anche ai diritti sociali ascriverebbe alla espressione inviolabilità il significato di «pretesa all'effettivo soddisfacimento di esigenze primarie della persona».

⁷⁷ Ci si riferisce alla proposta avanzata all'interno del *Progetto dei Principi relativi ai rapporti civili* presentata alla I Sottocommissione.

Comitato di redazione⁷⁸, in ragione dell'insistenza, tra gli altri, del Presidente Ruini, il quale rinveniva il «segreto» della disposizione in discorso proprio nella stretta connessione tra primato della persona e principio di solidarietà⁷⁹. L'art. 2 Cost. costituisce, infatti, il frutto del *conflitto* che vide contrapporsi, da una parte, la visione organicistica in cui la componente cattolica, rappresentata dall'On. La Pira, collocava la dimensione del pluralismo sociale, e, dall'altra, la visione personalista, di cui si fece promotore l'On. Basso, che insisteva sul riconoscimento dei diritti fondamentali⁸⁰. A ricomporre definitivamente il conflitto fu un accordo tra gli esponenti della Democrazia cristiana e del Partito comunista stretto fuori dall'Aula assembleare, confluito nell'emendamento Fanfani-Amendola, cui si deve l'attuale formulazione dell'art. 2 Cost., eccezion fatta per l'aggettivo «inderogabili» aggiunto in sede di coordinamento finale⁸¹.

Oltre all'iniziale assenza di qualsiasi riferimento alla solidarietà, un altro elemento che restituisce la portata del conflitto che caratterizzò la genesi della disposizione in esame si rinviene nella mediazione politica e linguistica che portò a preferire l'aggettivo inviolabili a *essenziali*. Sulla scia dell'espressione *unverletzlich* cui faceva richiamo la Costituzione di Weimar, si preferì l'aggettivo inviolabili al fine di

⁷⁸ Come ricorda E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *op. cit.*, 40, la proposta presentata dal Comitato alla Commissione risultava così formulata: «Per tutelare i principi sacri ed inviolabili di autonomia e di dignità della persona, e di umanità e giustizia tra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

⁷⁹ M. Ruini, intervento nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1947. Al riguardo, si v. E. ROSSI, *Art. 2*, cit., 41; nonché ID., *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova, 1989; ID., *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, in F. MARONE (a cura di), *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale*, Napoli, 2019, spec. 17-18; G. DI COSIMO, *Art. 2*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 10 ss.

⁸⁰ Seduta del 9 settembre 1946, in A.C., VI, 323. Sulla base dell'ordine del giorno Dossetti, fu approvata in sede di Sottocommissione una formulazione della disposizione in esame frutto dell'accordo tra l'On. La Pira e l'On. Basso, in base alla quale si stabiliva che «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

⁸¹ E. ROSSI, *Art. 2*, cit., 44.

indicare «la giuridica (e perciò legale) impossibilità per tutti (e quindi anche per i poteri pubblici) di determinare l'eliminazione o anche la sostanziale compressione dei diritti qualificati come tali»⁸². Qualificare i diritti dell'uomo *essenziali* sarebbe, infatti, equivalso ad affermare, secondo una visione spiccatamente giusnaturalistica, che i diritti «non sono costituiti dalla Costituzione, che sono, cioè, precedenti alla Costituzione»⁸³.

Ebbene, nella sua formulazione definitiva, l'art. 2 Cost. giustappone alla titolarità dei diritti inviolabili, con una rispondenza quasi simmetrica, quella dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale⁸⁴, declinandoli, nelle disposizioni successive, nel dovere civico del voto, di difesa della patria e nel dovere di fedeltà alla Repubblica (artt. 48, 52 e 54 Cost.); nei doveri previdenziale e tributario (artt. 38, comma secondo, e 53 Cost.); nel dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della so-

⁸² Ivi, 41-42.

⁸³ On. Crispi, A.C., 24 marzo 1947. Nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, in cui l'Assemblea Costituente proseguiva l'esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali», furono proposti più emendamenti volti a sostituire l'aggettivo *inviolabili* con *essenziali*. In particolare, sull'emendamento presentato dall'Onorevole Fanfani, firmato anche dagli Onorevoli Grassi, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, Clerici, l'On. Moro osservò che «invece di parlare, come nella primitiva formulazione, di diritti essenziali e degli individui e delle formazioni sociali, noi diciamo attualmente che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Viceversa, l'On. Crispi, nel sostenere l'emendamento Basso-Targetti-Malagugini, affermò che «l'aggettivo "essenziali" risponde meglio al concetto che si voleva esprimere, perché resterebbe a domandarsi quali siano i diritti inviolabili. Tutti i diritti possono essere inviolabili. Qui si vuole precisare la natura fondamentale dei diritti che sono garantiti dalla Costituzione, ma non sono costituiti dalla Costituzione, che sono, cioè, precedenti alla Costituzione; quindi "essenziali" è l'aggettivo che, meglio rispondendo al concetto che si vuole esprimere, dovrebbe essere sostituito dall'altro "inviolabili"». Sul significato dell'aggettivo essenziali in altre disposizioni costituzionali, avuto particolare riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., si v. S. ARU, «*Livelli minimi*» (di garanzia), «*livelli essenziali*» (delle prestazioni) e «*nucleo irriducibile*» (dei diritti): concetti giuridici distinguibili?, in *Federalismi.it*, 30, 2025, 40-77.

⁸⁴ Sui doveri costituzionali, come è noto, la letteratura costituzionalistica più risalente risulta particolarmente parca, eccezion fatta per gli imprescindibili lavori di G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967 e C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, 1968. Da tale assunto muovono, ad esempio, le riflessioni di A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, 2012.

cietà (art. 4, comma secondo Cost.), nonché ne «il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30.1), il dovere di istruirsi (art. 34) e di formarsi professionalmente (art. 35.2), il dovere di curarsi nei casi previsti dalla legge (art. 32.2)»⁸⁵.

Ora, tra i doveri di solidarietà, il testo costituzionale non menziona espressamente l'art. 37 Cost., che, quale ramificazione del principio di eguaglianza nel lavoro, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso, a cominciare da quella retributiva, ed esplicita la differente posizione della lavoratrice nella famiglia. Considerare l'art. 37 Cost. una declinazione dell'art. 2 Cost., al pari degli altri doveri soprarichiamati, infatti, equivarrebbe a qualificare l'esercizio della funzione familiare come un dovere costituzionale. Un'idea che, evidentemente, si porrebbe in aperto contrasto con la *ratio* sottesa alla norma medesima, la quale, contemperando le esigenze di parità dei diritti e di speciale protezione, mira proprio a scongiurare che la lavoratrice possa subire una compressione del diritto al lavoro, nonché del diritto all'eguaglianza⁸⁶, in ragione del ruolo che ricopre all'interno della famiglia. Tuttavia, la circostanza che la Costituzione utilizzi, sia nell'art. 2 sia nell'art. 37, il termine *adempimento* per riferirsi, in un caso, ai doveri di solidarietà e, nell'altro, alla funzione familiare, impone un supplemento di riflessione.

⁸⁵ C. TRIPODINA, *Dovere di solidarietà e riconoscimento dell'altro*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2025, 99.

⁸⁶ Con riferimento all'eguaglianza in senso forte, vale a dire di diritto soggettivo all'eguaglianza, B. PEZZINI, *Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *op. cit.*, 22-23, evidenzia che «l'uguaglianza garantita dalla costituzione è, prima e innanzitutto, pretesa soggettiva che limite al potere discrezionale del legislatore; è il diritto del cittadino di fronte alle qualificazioni legislative ed al trattamento delle concrete situazioni di diseguaglianza». Sul punto, si v. anche EAD., *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, 2019, spec. 10 ss. Con riferimento al diritto di uguaglianza quale lente attraverso cui leggere tanto le differenze esistenti nella realtà materiale quanto quelle intese come valutazioni giuridiche, si v. S. NICCOLAI, *Differenze come cose o come valutazioni*, in F. CERRONE, M. VOLPI (a cura di), *Sergio Panunzio, Profilo intellettuale di un giurista*, Napoli 2007, 477. Con riferimento alle ricadute della mancata percezione dell'unitarietà di contenuto dell'art. 3 Cost., recuperabile attraverso la valorizzazione della pari dignità sociale, si v. M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020. Da ultimo, si v. G. PISTORIO, *Potere e parità di genere*, in *Enc. dir. I tematici*, V, Milano, 2023, 497-519.

Anzitutto, occorre comprendere se la parola *adempimento* assuma il medesimo significato in entrambe le disposizioni o se, al contrario, vi siano degli scostamenti semantici rilevanti ai fini della loro interpretazione e, dunque, del loro inveroamento. Derivato dal verbo adempiere, composto da *ad-* (prefisso che indica direzione o completamento) ed *empiere*, da *implere* (lat. *in-plēre*), riempire, soddisfare, il termine adempimento significa, letteralmente, “portare a compimento”⁸⁷. Nel linguaggio giuridico, segnatamente in quello privatistico, l’adempimento denota l’esecuzione esatta della prestazione e l’oggetto dell’obbligazione da parte del debitore, o di un terzo, nei confronti del creditore⁸⁸. Nel linguaggio costituzionale, l’adempimento si riferisce, anzitutto, ai doveri di cui all’art. 2 Cost., per la cui realizzazione la Repubblica presuppone l’organizzazione dei pubblici poteri, sulla base delle competenze stabilite a livello costituzionale e precisate a livello legislativo. L’adempimento cui fa riferimento l’art. 2 Cost. costituisce, dunque, un vincolo, al contempo, per i consociati e per il legislatore⁸⁹. Per i primi, l’adempimento dei doveri si sostanzia in un vincolo che comprime e circoscrive la loro sfera di privata autonomia, in funzione di interessi superiori della collettività⁹⁰. Con riferimento al secondo, «il *proprium* dei doveri costituzionali» è quello di scongiurare «il pericolo di una serie di interventi lasciati all’arbitrio del legislatore»⁹¹ e, dunque, ne vincola l’attività.

L’adempimento dei doveri inderogabili riflette, dunque, il duplice carattere della solidarietà come diritto e dovere, ascrivibile alla circostanza per cui questa «comprende sia comportamenti (individuali o collettivi) non dovuti giuridicamente, ispirati al sentimento di fraternità e solidarietà, sia comportamenti corrispondenti a doveri giuridicamente imposti, dei singoli e soprattutto delle istituzioni»⁹². Quale

⁸⁷ L. CASTIGLIONE, S. MARIOTTI (a cura di), *op. cit.*, 684.

⁸⁸ Al riguardo, si v. rispettivamente gli artt. 1218, 1174 e 1180 del Codice civile. Sul significato di adempimento nell’attuazione del rapporto obbligatorio, tra i tanti, si v. V. CALDERAI, *Adempimento e attuazione del rapporto obbligatorio*, in AA.VV., *Diritto civile. Norme, questioni, concetti*, Bologna, 2014, 373-416.

⁸⁹ G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., 11 ss., chiarisce la differenza tra limite e dovere, insistendo sulla «necessità di distinguere le figure propriamente di dovere da altri elementi caratteristici della struttura materiale e organizzativa dell’ordinamento».

⁹⁰ Ivi, 13.

⁹¹ G. LOMBARDI, *Doveri pubblici (dir. cost.)*, cit., 361.

⁹² L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 1,

limite interno ovvero criterio strutturale tanto dei diritti quanto dei doveri, la solidarietà deve essere letta insieme al principio di eguaglianza sostanziale che, non a caso, è stato efficacemente definito il «motore della solidarietà»⁹³. Al pari del pieno sviluppo della persona ex art. 3, comma secondo, Cost.⁹⁴, infatti, l'adempimento dei doveri inderogabili costituisce un obiettivo perseguibile soltanto «mediante il contributo di tutti, sulla base di una forte tensione solidarista»⁹⁵.

In questi termini, allora, l'*adempimento* dei doveri di solidarietà, in primo luogo, coincide col vincolo, sia per i consociati sia per il legislatore, di «portare a compimento» i doveri declinati nelle disposizioni successive, compresi quelli ulteriori che da questi possono ricavarsi⁹⁶, e, in secondo luogo, può essere inteso nel più ampio senso di concorrere a realizzare la base della «convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»⁹⁷.

2016, 50.

⁹³ Ivi, 57.

⁹⁴ Relativamente alla connessione tra principio di solidarietà e principio di eguaglianza ex art. 3, comma secondo, Cost., *ex multis*, si v. almeno F. GIUFFRÉ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002, spec. 93 ss. e A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie delle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2, 2017.

⁹⁵ E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, cit., 34. Tale tensione solidaristica si può rinvenire già nei lavori dell'Assemblea costituente, dove, nella seduta pomeridiana del 22 marzo 1947, l'On. Fanfani (gruppo Democratico Cristiano) affermava che la Repubblica «si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale»; e, nella seduta del 6 marzo 1947, l'On. Basso (gruppo Socialista), sosteneva che «“Fondata sul lavoro” significa fondata su persone che sono e che fanno la Repubblica con la loro opera quotidiana, e che sono per questo cittadini e cittadine costituzionali».

⁹⁶ S. NICCOLAI, *Principio di pari dignità sociale e giudizio di costituzionalità. Appunti per una ricerca*, in AA.Vv., *Scritti in onore di Alessandro Pace*, III, Napoli, 2012, 2242 ss., mette in luce il ruolo d'integrazione che i doveri di solidarietà sono chiamati costituzionalmente a svolgere. Sul punto, si v. anche B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza)*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, 2003, 93-113.

⁹⁷ Corte cost., sent. n. 75 del 1992, *Cons. dir.* 2.

5. L'adempimento dell'essenziale funzione familiare

Se il sostantivo *adempimento* non solleva particolari dubbi interpretativi con riferimento ai doveri di cui all'art. 2 Cost., lo stesso non si può dire relativamente al suo impiego nell'art. 37 Cost. Poiché, come si è visto, la parola *adempimento* si riempie di significato se letta alla luce della specificazione che la segue, si rende necessario preliminarmente sciogliere il nodo sul significato da ascrivere alla situazione soggettiva *funzione familiare*.

Dal latino *functio*, la parola funzione «sta ad indicare, in primo luogo, l'*adempimento* di un compito, di una mansione, di un obbligo»⁹⁸. Tanto nella lingua italiana, quanto nel linguaggio giuridico, infatti, il verbo adempiere viene impiegato per indicare il “portare a compimento” non soltanto un dovere, ma anche una *funzione*. Da sempre, il termine funzione è stato collegato al *munus* o all'*officio*, vale a dire all'astratta prefigurazione della competenza per lo svolgimento di una determinata attività⁹⁹, giungendo, così, «a significare l'*adempimento* o l'esercizio di [...] incombenze relativamente permanenti»¹⁰⁰. Il legame tra le parole *adempimento* e *funzione* appartiene, dunque, ontologicamente alla situazione soggettiva funzione, tradizionalmente denominata, non a caso, “diritto-dovere” «in modo da includervi anche quei diritti che, pur svolgendosi nell'ambito privatistico, determinano responsabilità verso lo Stato per il modo secondo cui sono esercitati»¹⁰¹. Dalla sua configurazione quale diritto-dovere, discende il carattere, al contempo, libero e vincolato della funzione. Questa, infatti, per un verso, risulta incompatibile con la categoria dell'autonomia¹⁰², che indica un'attività che si estrinseca in scelte libere nel fine, e, per altro verso, postula la categoria della discrezionalità, che si articola nel quadro di un vincolo interno operante nei confronti dell'attività cui si riferisce. Nel discorso giuridico, il significato proprio e più comprensivo del termine funzione consiste, dunque, «nell'indicazione di un'attività

⁹⁸ F. MODUGNO, *Funzione*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 301 (corsivo aggiunto).

⁹⁹ *Ibidem.*

¹⁰⁰ *Ibidem.*

¹⁰¹ G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., 25.

¹⁰² Sul concetto giuridico di autonomia, con particolare riferimento all'autonomia intesa quale autodeterminazione personale, *ex multis*, si v. L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Milano, 2018.

attribuita ad un *munus*, ad un *officium*, ad un ente, pubblico privato, prefigurata nel contenuto e nello scopo, vertente su un certo effetto, anche se liberamente prescelta, alla quale accede una potestà¹⁰³. Più precisamente, il collegamento col *munus* e l'*officio* ha concorso a favorire una plurivocità del termine funzione che, a seconda della sua varietà di impiego, può declinarsi in funzione-ufficio, funzione-compito e funzione-scopo.

Nel testo costituzionale, la parola *funzione* viene utilizzata: a) in senso atecnico, quale sinonimo di attività; b) nella declinazione di funzione-ufficio; c) come funzione-compito; d) quale funzione-scopo. Con riferimento all'impiego sub a), ad esempio, l'art. 4 Cost. distingue tra attività e funzione, «elevandole a contenuto del dovere di ogni cittadino»¹⁰⁴, senza tuttavia fornire elementi esegetici per comprendere in cosa si sostanzia tale distinzione¹⁰⁵. Allo stesso modo, l'art. 54 Cost. pare riferirsi alle funzioni pubbliche in senso atecnico, in quanto «non sembra escludere l'esistenza di funzioni meramente private»¹⁰⁶. La declinazione sub b) di funzione-ufficio, invece, si rinviene, ad esempio, negli artt. 51, comma terzo, Cost., nonché negli artt. 86, 90, 91, 93 e 99 Cost. Mentre, la funzione sub c) è quella cui si riferiscono gli artt. 70 e 76 Cost., che determinano la funzione-compito legislativa. Infine, quanto alla declinazione sub d), un tipico esempio di funzione-scopo si rinviene nell'art. 42 Cost. che prescrive la «funzione sociale» della proprietà privata, nonché nell'art. 45 Cost. che stabilisce che la Repubblica «riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata».

Con particolare riferimento a quest'ultima declinazione, vale la pena osservare che l'adempimento della «funzione sociale», sebbene inerisca a un istituto positivo come la proprietà, si traduce, al pari dell'adempimento del dovere, in un vincolo per il legislatore, in quanto vincola l'esercizio della funzione legislativa in materia. Ove, invece, la «funzione sociale» della proprietà si intenda riferita all'attività privata

¹⁰³ F. MODUGNO, *Funzione*, cit., 303.

¹⁰⁴ Ivi, 306.

¹⁰⁵ E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, cit., 13, nota 21, il quale sostiene che «l'“attività o la funzione” di cui alla disposizione richiamata non debba essere connotata soltanto in termini di “lavoro”, ma possa anche consistere in comportamenti o impegni assunti volontariamente e gratuitamente, è confermato da quanto previsto per il servizio civile universale».

¹⁰⁶ F. MODUGNO, *Funzione*, cit., 306.

dei singoli proprietari, si sfocia nel novero dei cosiddetti diritti funzionali, vale a dire quelle situazioni giuridiche soggettive attive attribuite a un soggetto, non in vista della soddisfazione di un interesse individuale autonomo, ma in quanto strumentali all'adempimento di una funzione oggettiva, spesso di rilievo costituzionale o sociale, che ne condiziona l'esercizio e ne delimita il contenuto¹⁰⁷. Al riguardo, sono note le iniziali perplessità della dottrina in ordine alla possibilità di riferire il concetto di funzione a figure tipicamente di diritto soggettivo¹⁰⁸, poi superate, tanto in ambito privatistico, in cui i diritti funzionali vengono riferiti, ad esempio, alla responsabilità genitoriale¹⁰⁹, quanto in ambito pubblicistico, dove si considerano diritti funzionali quelli relativi alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e i diritti politici (voto, elettorato passivo)¹¹⁰.

Ebbene, se, da una parte, *l'adempimento dei doveri* inderogabili di cui all'art. 2 Cost., come si è visto, costituisce un vincolo tanto in capo ai consociati quanto al legislatore, dall'altra parte, anche *l'adempimento* della situazione soggettiva *funzione*, a seconda dell'accezione in cui si declina, crea un vincolo sia nei confronti del legislatore (funzione-attività legislativa vincolata) sia dei privati cittadini (diritti funzionali). In tale quadro, quale significato assume l'adempimento dell'essenziale funzione familiare di cui all'art. 37 Cost.?

In soccorso dell'interprete, non può intervenire il prezioso contributo della già citata dottrina che ha ricostruito la genealogia della *funzione*, la quale ha espressamente affermato che qualche «dubbio potrebbe sorgere per la funzione familiare di cui all'art. 37 Cost.»¹¹¹, senza riuscire a classificarla all'interno di nessuna delle declinazioni esplorate. Neppure il dibattito scientifico successivo parrebbe essere giunto a un approdo sicuro sul punto. Sebbene, infatti, l'art. 37 Cost. non abbia mai «cessato di interrogare e impegnare l'interprete»¹¹², l'attenzione della letteratura si è concentrata, prevalentemente, sul rap-

¹⁰⁷ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1967, spec. 227 ss.

¹⁰⁸ S. ROMANO, *Principi di diritto costituzionale generale*, Milano, 1947, spec. 111; G. MIELE, *Funzione pubblica*, in *Nov. Dig. It.*, VII, Torino, 1961, 686 ss.; G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., spec. 26.

¹⁰⁹ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., spec. 923 ss.

¹¹⁰ Ivi, spec. 227 ss.

¹¹¹ F. MODUGNO, *Funzione*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 306.

¹¹² M.L. VALLAURI, *Contratto di lavoro e genere*, in *Enc. dir. I Tematici*, VI, Milano, 2023, 302-324.

porto apparentemente antitetico tra i due principi ivi tutelati (la parità dei diritti e la speciale protezione), nonché, come si dirà meglio più avanti, sul significato da attribuire all'aggettivo *essenziale*¹¹³.

Ora, non pare potersi revocare in dubbio che, nell'art. 37 Cost., il termine *funzione* non sia utilizzato né quale funzione-ufficio (sub b) né come funzione-compito (sub c).

Qualche perplessità potrebbe, invece, sorgere con riferimento alla funzione-scopo (sub d), dal momento che l'art. 37 Cost. non soltanto tutela la parità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice, ma pone, altresì, l'attenzione sulla funzione sociale della maternità. Inserita esplicitamente nel titolo dedicato ai Rapporti economici, da affare privato¹¹⁴, la maternità viene riconsegnata alla sfera pubblica, in quanto la Repubblica, oltre a proteggerla e agevolare la formazione della famiglia (art. 31 Cost.), deve «assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione» (art. 37 Cost.)¹¹⁵. Ciò,

¹¹³ T. TREU, *Art. 37*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, tomo I, Bologna-Roma, 1979, pp. 155-156; C. SALAZAR, *Art. 37*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *op. cit.*, 756-774; F. COVINO, voce *Donna lavoratrice (dir. cost.)*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Digesto discipline pubblicistiche*, Aggiornamento, Torino 2015, 138 ss.; E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella sua "essenziale funzione familiare" a settant'anni dalla approvazione dell'art. 37 Cost.*, in *Federalismi.it*, 2019, 67-87, nonché EAD., *Eguaglianza e differenza: una dicotomia o due valori complementari?*, in G. AZZARITI (a cura di), *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto. Atti del Seminario di Roma 26 novembre 2021*, Napoli, 2022, 59-85; C. TRIPODINA, *Articolo 37*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *op. cit.*, 363-370; e EAD., *Articolo 37*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Bologna, 2021, I, 259 ss.; L. RONCHETTI, *Genere e genere di famiglia*, in *Questione giustizia*, 2, 2019; B. PEZZINI, *L'art. 37 Cost.: il corpo presupposto tra produzione e riproduzione*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il Corpo delle donne. Traiettorie giuridiche dal 1946 ad oggi*, Torino, 2021, 297 ss.; F. ANGELINI, *Non solo "uguaglianza" dei diritti, ma anche "differenza" dell'esperienze nell'"etica della cura" come teoria della giustizia*, in G. AZZARITI (a cura di), *op. cit.*, 161-169; A. LORENZETTI, *I diritti della sfera sociale*, in R. BIFULCO, M. BENVENUTI (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale. I diritti e i doveri costituzionali*, III, Torino, 2022, 252-351 e P. FARAGUNA, *Lavoro, famiglia, questioni di genere*, cit., spec. 457-459.

¹¹⁴ Così la definì Teresa Noce nel suo discorso del 26 luglio 1946.

¹¹⁵ Al riguardo, E. LAMARQUE, *Art. 30*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., 622, sostiene che «non è mai opportuno scindere il diritto dei genitori dal relativo dovere, perché lo stesso diritto non è altro che una "funzione" da svolgere nell'interesse dei figli». Nello stesso senso, si v. F. PATERNITI, *Lo status costituzionale dei figli*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2013, 23 ss.

tuttavia, non è sufficiente a qualificare la funzione familiare quale funzione-scopo (sub d), nei termini chiariti *supra* con riferimento alla proprietà ex art. 42 Cost.

Si potrebbe, allora, essere indotti a ritenere che la parola funzione sia impiegata in senso atecnico, quale sinonimo di attività (sub a), al pari dell'impiego che ne viene fatto, come si è visto, nell'art. 4 Cost. Il secondo comma dell'art. 4 Cost., infatti, «contempla e ritiene degne di considerazione costituzionale tutte le attività attraverso le quali si esprime la dignità umana»¹¹⁶.

A ben guardare, però, la funzione familiare cui fa riferimento l'art. 37 Cost. è qualcosa di più della mera *attività*, in quanto essa si concretizza in un potere o potestà da cui discendono tutta una serie di obblighi, responsabilità e doveri¹¹⁷. A supporto di un'interpretazione siffatta interviene, in chiave sistematica, anche l'art. 31 Cost. che, imponendo alla Repubblica un dovere di sostegno attivo alla famiglia, parla di «*adempimento dei compiti*» familiari, riferendosi, anzitutto, ai doveri definiti dall'art. 30 Cost.

Inoltre, che la funzione familiare sia qualcosa di più e di diverso dalla mera attività si evince anche dal dibattito che portò all'approvazione dell'art. 37 Cost., dal quale emerge come la scelta di utilizzare le parole *adempimento* e *funzione* sia stata inevitabilmente influenzata dall'idea, ampiamente diffusa nella società del tempo, che considerava *vincolata* la «tradizionale vocazione – ma meglio *coazione* – domestica

M. BESSONE, *Art. 30-31*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1976, 98, laddove riconosce che lo status del genitore, «lungi da essere puro e semplice riflesso di una funzione sociale, integra in modo perfetto la fattispecie del diritto soggettivo e il carattere di doverosità del suo ruolo familiare ne risulta perciò ulteriormente esaltato, in coerenza con il rigoroso principio di procreazione responsabile positivamente espresso dall'art. 30 I° comma». In argomento, si v. almeno M. D'AMICO, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, FrancoAngeli, Milano, 2016; F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Napoli, 2014, 3 ss.; B. LIBERALI, *(Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli "ossimori costituzionali" nella cura dei figli*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2019, 1-36.

¹¹⁶ A. CARIOLO, *Art. 4*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., 128.

¹¹⁷ F. MODUGNO, *Funzione*, cit., spec. 311, richiamando la teorizzazione di F. BENVENUTI, *Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1950, spec. 29 ss., definisce la funzione come «il concretarsi del potere o della potestà, attraverso gli atti formalizzati dal diritto, nella realizzazione del fine o nel soddisfacimento dell'interesse perseguito».

delle donne»¹¹⁸. L'idea sulla vincolatività della «missione familiare»¹¹⁹ della donna e «dei suoi doveri di madre»¹²⁰, come è noto, fu sostenuta dalle forze di destra e dalla corrente maggioritaria della Democrazia cristiana, a cui le forze di sinistra e una parte minoritaria della Democrazia cristiana contrapposero una visione più progressista volta all'emancipazione femminile. Le parole che hanno caratterizzato quel dibattito – *missione familiare, doveri di madre, funzione naturale*¹²¹ – restituiscono, infatti, la portata del *conflitto* che ha concorso a connotare il testo di una carica assiologica così pregnante da influenzare inevitabilmente ogni successivo tentativo di mutamento semantico.

Se, infatti, il conflitto incorporato e, in gran parte, ricomposto nell'art. 2 Cost., ha consentito a tale disposizione di resistere all'usura

¹¹⁸ M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, 1979, 119 (corsivo aggiunto).

¹¹⁹ A.C., *I Sottocommissione*, 8 ottobre 1946, durante il dibattito relativo all'emendamento proposto dall'On. La Pira, relativo alla sostituzione delle parole «la sua prevalente missione familiare» alle parole «la sua missione familiare», si fa ricorrente riferimento alla «missione familiare» della donna. Più precisamente, durante il dibattito, dall'On. Togliatti dichiarò «di non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole La Pira perché, mentre in questo comma si vuole affermare una parità fra l'uomo e la donna, con la proposta dell'onorevole La Pira si sottolinea una differenza tra la missione dell'uomo e quella della donna». Nella stessa sede, dalle parole dell'On. Moro emerge il sintagma «essenziale missione familiare», che propose la seguente formulazione: «alla donna lavoratrice sono assicurati tutti i diritti che spettano al lavoratore ed inoltre è garantita in ogni caso la possibilità di adempiere, insieme al suo lavoro, alla sua essenziale missione familiare».

¹²⁰ A. TORRENTE, *Donna*, in *Enc. dir.*, XIII, 1964, 1006 (corsivo aggiunto).

¹²¹ Al riguardo, si v. le parole pronunciate dall'On. Mastrojanni in A.C., *I Sottocommissione*, 8 ottobre 1946, secondo cui: «Se si trascurasse di affermare questo principio essenziale, che cioè la funzione naturale della donna è quella che la natura le ha attribuito, comprendente non solo la procreazione ma anche la difesa e l'educazione dei figli, si verrebbe ad ammettere il principio che si possa anteporre alla funzione naturale biologica della donna, la funzione economica e sociale. Di conseguenza, ritiene che la parola "essenziale" abbia un significato dal quale non si possa prescindere, nel senso che si deve ritenere che la donna rimanga quanto è più possibile nella sua funzione naturale, e che il resto della sua attività nella vita pubblica e lavorativa sia considerato come accessorio e non come essenziale». Sulla capacità pervasiva della millenaria idea sulla *naturale* inferiorità femminile, tradottasi nel rapporto dicotomico *natura-cultura*, che ha visto la prima associata alla donna e la seconda all'uomo, che ha contribuito alla divisione dei ruoli, relegando nel privato la funzione di cura e connotandola al femminile, sia consentito rinviare a S. CECCHINI, *La (sotto)rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche: un fenomeno multifattoriale*, in *Studi Economico-giuridici online*, vol. LXVI, 2, 2025, 3-48.

del tempo e ai rilievi critici che ne hanno contraddistinto l'interpretazione (per tutti, il dibattito sul catalogo aperto o chiuso dei diritti inviolabili¹²²), il conflitto sotteso all'art. 37 Cost. si è, invece, tradotto in un «ambiguo compromesso»¹²³. Ambiguità che, come intuito da acuta dottrina, non risiede nella coesistenza, all'interno della medesima disposizione, di due prescrizioni diverse (la parità dei diritti e la speciale protezione), quanto, piuttosto, nella «esplicitazione degli obbiettivi (essenziale funzione familiare e materna) in vista dei quali la costituzione ha prescritto che le lavoratrici siano fatte oggetto di speciale considerazione»¹²⁴. È in tale esplicitazione e, in particolare, nella valorizzazione dell'aggettivo *essenziale*¹²⁵, che risiedono non soltanto

¹²² Sono noti i dibattiti sull'art. 2 Cost., tra cui quello relativo alla fungibilità tra i concetti di diritti inviolabili e diritti fondamentali che ha visto, da un lato, chi ne sostiene l'equiparazione e chi, invece, distingue tra diritti inviolabili e diritti fondamentali non inviolabili. Nel primo senso, per tutti, si v. F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, spec. 85 ss.; nel secondo, invece, tra gli altri, si v., A. SPADARO, *Il problema del «fondamento» dei diritti fondamentali*, in AA.Vv., *I diritti fondamentali oggi*, cit., 242. Contro una lettura estensiva del catalogo dei diritti, si v. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, III ed., Padova 2003, 4, secondo cui «Le ipotesi di diritti non previsti in Costituzione sono assai più limitate di quel che a prima vista potrebbe pensarsi: o perché tali ipotesi rientrano in fattispecie normative concernenti i diritti espressamente riconosciuti dalla stessa Costituzione [...] oppure perché un loro eventuale riconoscimento porrebbe delle insanabili antinomie con altre norme costituzionali»; A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur. Treccani*, XI, Roma 1989; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Torino 2002, spec. 136. Nello stesso senso, P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, 160 ss., chiariva che «il riconoscimento di eventuali nuovi diritti da parte del legislatore costituzionale s'intende circoscritto ai soli diritti elaborati e maturati nella coscienza sociale che vengono espressamente codificati nel sistema attraverso la legge costituzionale. Infatti, [...] il rinvio di cui all'art. 2 cost. non dovrebbe intendersi come fisso, ma mobile in senso unilaterale e garantistico; non chiuso e concluso in riferimento, cioè, ai soli diritti originariamente accolti nella Carta costituzionale, ma aperto anche agli altri che successive leggi costituzionali o di revisione costituzionale eventualmente introducano». Al riguardo, si v. anche A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna 1975, 50 ss.

¹²³ M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità*, cit., 115.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ Sul dibattito relativo all'opportunità di lasciare nel testo della disposizione l'aggettivo *essenziale*, per tutti, si v. E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella sua «essenziale funzione familiare» a settant'anni dalla approvazione dell'art. 37 Cost.*, cit.; EAD., *Eguaglianza e differenza: una dicotomia o due valori complementari?*, cit., 59-85. Al riguardo, B. PEZZINI, *Costruzione del genere e Costituzione*, in EAD. (a cura

le ricordate difficoltà ermeneutiche, quanto, come si dirà più avanti, la verità di cui è depositaria la disposizione in discorso.

Ebbene, seppure connotata da un'originaria idea di vincolatività legata alla tradizionale «missione sociale delle donne»¹²⁶, la funzione familiare non costituisce né una funzione in senso tecnico (funzione-ufficio, funzione-compito e funzione-scopo) né in senso atecnico (quale sinonimo di attività), bensì un *unicum* costituzionale, il cui adempimento può essere garantito solo con il contributo di tutti, sulla base della ricordata tensione solidarista. Nel prescrivere che le condizioni di lavoro debbono essere tali da consentire alla lavoratrice l'adempimento della sua funzione familiare, l'art. 37 Cost., ha inteso, infatti, fissare una condizione di compatibilità oggettiva tra lavoro e ruolo familiare. Condizione, il cui adempimento, al pari dei doveri ex art. 2 Cost., si traduce in un vincolo, anzitutto, alla discrezionalità del legislatore, nonché alla contrattazione collettiva, ai singoli datori di lavoro e a tutti gli attori sociali. L'*adempimento* della *funzione* familiare, dunque, non può e non deve essere inteso come un vincolo che grava sulla donna nel senso da costituire la sua precipua *missione*, bensì quale vincolo, rivolto anzitutto al legislatore, di riservarle trattamenti differenziati nonché di prevedere misure e strumenti normativi che consentano di realizzare «quelle funzioni (familiare e materna) che il diritto al lavoro (art. 4 cost.) e alla parità nel lavoro (artt. 3 e 37 cost.) non debbono turbare»¹²⁷. Attribuire tale significato al termine *adempimento* consente, per un verso, di non assolutizzare la funzione familiare e materna al punto da elevarla a unica caratteristica della condizione femminile e, per altro verso, di evidenziare che, destinatari della prescrizione costituzionale, non sono le donne quanto, piuttosto, l'ordinamento e la società tutta.

In definitiva, al pari di quanto è previsto con riferimento ai doveri inderogabili, è nel duplice destinatario del vincolo cui l'*adempimen-*

di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo 2012, 32, afferma che l'art. 37 Cost. «costituisce l'unica disposizione costituzionale in cui la titolarità di diritti viene declinata al *femminile*», consentendo di «conservare la *specificità* di quelli [diritti] irrinunciabilmente ancorati al corpo femminile (tutela della gravidanza e del puerperio), riservati alle sole lavoratrici di sesso femminile».

¹²⁶ Al riguardo, si v. almeno S. NICCOLAI, *Lottare contro gli stereotipi di genere. Per sopprimere o per salvare l'esistenza simbolica femminile?*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Gli stereotipi di genere nel diritto*, Torino, 2024, 72, la quale rilegge C.F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne: studi e confronti*, Torino, 1880.

¹²⁷ M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità*, cit., 118.

to si riferisce che risiede anche il significato dell'adempimento di cui all'art. 37 Cost. La circostanza che la funzione familiare non si possa sussumere all'interno di nessuna delle declinazioni sopraricordate, rendendola un *unicum* costituzionale, infatti, è riconducibile all'interconnessione che lega la dimensione sociale della funzione familiare con la dimensione funzionale della solidarietà. L'interconnessione tra gli artt. 2 e 37 Cost. consente altresì di disvelare la potenzialità semantica dell'aggettivo *essenziale*, il quale, lungi dal costituire un «inciso desuetto»¹²⁸, è depositario di una *verità* cui non pare, tuttavia, corrispondere un'altrettanta veritiera realtà dei fatti.

6. L'attuazione degli artt. 2 e 37 Cost. nelle politiche più recenti

La premessa della generale valorizzazione del testo costituzionale, assunta alla base dell'impostazione metodologica qui prescelta, impone di comprendere, anzitutto, come l'art. 37 Cost. sia stato interpretato in sede di attuazione legislativa nonché all'interno del giudizio costituzionale e, in secondo luogo, di saggiarne il livello di inveroamento nelle politiche più recenti, circoscrivendo l'analisi, per ragioni di spazio espositivo, alle ultime due legislature.

In sede di attuazione legislativa, è risultata prevalente una lettura dell'art. 37 Cost. tesa a privilegiare, tra l'esigenza di parità e quella di speciale protezione, la parità di trattamento, segnatamente in un'ottica antidiscriminatoria¹²⁹. Interpretato insieme all'art. 3 Cost.¹³⁰, il legisla-

¹²⁸ E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella sua "essenziale funzione familiare" a settant'anni dalla approvazione dell'art. 37 Cost.*, cit., 69.

¹²⁹ Come si ricorderà, il legislatore aveva provveduto a dare attuazione al principio di speciale protezione, anzitutto, con una serie di discipline volte all'eliminazione delle discriminazioni a danno delle lavoratrici nubende, gestanti e madri. Si pensi, ad esempio, alla legge 26 agosto 1950, n. 860, *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*, alla legge 9 gennaio 1963, n. 7, *Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860*; legge 30 dicembre 1971, n. 1204 *Tutela delle lavoratrici madri*» come modificate dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città e dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità*.

¹³⁰ Sulla incidenza del raccorto tra gli artt. 3 e 37 Cost. nell'interpretazione di quest'ultimo, si v. M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità*, cit., spec. 122.

tore ha attuato l'art. 37 Cost. per lo più attraverso le categorie del diritto antidiscriminatorio, promuovendo l'inserimento e la permanenza delle donne nel lavoro e preoccupandosi, solo incidentalmente, della modificazione della loro posizione nella società¹³¹. Tra gli ambiti di intervento che hanno interessato l'evoluzione normativa in questo settore, infatti, hanno rivestito un ruolo di primaria importanza le politiche volte a eliminare lo *status* di inferiorità sociale della condizione delle lavoratrici. Soltanto a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, come è noto, le energie del legislatore si sono profuse nella risposta positiva ai loro problemi e ai loro bisogni¹³².

¹³¹ Con riferimento alla legislazione paritaria si pensi, alle leggi n. 860 del 1950, n. 7 del 1963, n. 1204 del 1971, n. 903 del 1977, nonché alla legge n. 125 del 1991 sulle azioni positive, al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, art. 16, *Divieto di adibire al lavoro le donne* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4), nonché al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; ancora alla legge 5 novembre 2021, n. 162, *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*. In argomento, da ultimo, si v. M.L. VALLAURI, *Contratto di lavoro e genere*, cit.; L. CORAZZA, *Diritto antidiscriminatorio e oltre: il lavoro delle donne come questione redistributiva*, *Relazione al XXI Congresso nazionale Aidlass, “Diritto antidiscriminatorio e trasformazioni del lavoro”*, Messina, 23-25 maggio 2024, in *Aidlass.it*, nonché EAD., *Il lavoro delle donne? Una questione redistributiva*, Milano, 2025, e la relativa recensione di M.L. VALLAURI, *A proposito di: Luisa Corazza, Il lavoro delle donne? Una questione redistributiva*, *Franco Angeli*, 2025, in *Lavoro Diritti Europa*, 3, 2025, 1-4.

¹³² Il riferimento è, evidentemente, alla legislazione che prevede strumenti di azione positiva, come la legge 10 aprile 1991, n. 125, *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*, e la legge 25 febbraio 1992, n. 215, *Azioni positive per l'imprenditoria femminile*. Al riguardo, si v. almeno A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova 2002. Con riferimento, invece, alla positivizzazione del principio di pari opportunità di genere, per tutti, si v. A. DEFFENU, *Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche*, Torino, 2012. Appartengono, invece, alla prima decade del nuovo secolo le iniziative legislative volte a garantire una maggiore presenza delle donne in determinati uffici e posizioni, come, ad esempio, la legge 12 luglio 2011, n. 120, cosiddetta Golfo-Mosca, che ha introdotto un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi all'interno degli organi collegiali delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, nonché delle società, non quotate, controllate dalle pubbliche amministrazioni. La disciplina

Discorso, in parte, diverso può farsi con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che risulta aver prestato maggiore attenzione alla parte dell'art. 37 Cost. che prescrive il principio di speciale protezione¹³³. Eccezion fatta per taluna iniziale resistenza¹³⁴, la Corte ha concorso a stimolare l'evoluzione sulla redistribuzione del ruolo familiare dei genitori¹³⁵, sancendo espressamente il principio di una «paritetica partecipazione»¹³⁶ degli stessi alla cura e all'educazione dei figli, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna. Così, sulla scia di tale indirizzo interpretativo, nonché dei vincoli posti a livello europeo¹³⁷, è andata via via consolidandosi, anche a livello

in materia è stata in seguito integrata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), nonché dalla Legge di bilancio per il 2020 e dalla legge 5 novembre 2021, n. 162.

¹³³ Ci si riferisce alle decisioni con cui la Corte ha affermato che la speciale protezione accordata alla donna lavoratrice non costituisce un'ingiustificata discriminazione fondata sul sesso dei lavoratori; a quelle con cui ha esteso i diritti della madre lavoratrice al padre lavoratore, nonché ai genitori adottivi o affidatari; ovvero alle decisioni con cui la Corte ha protetto le misure di azione positiva, dichiarando non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere un trattamento *diseguale* nei confronti delle lavoratrici; ovvero, ancora, a quelle decisioni additive che hanno concorso ad ampliare la platea delle lavoratrici che devono godere delle tutele riconosciute dal legislatore in ragione dello stato di maternità. Per i puntuali e più approfonditi riferimenti giurisprudenziali, sia consentito rinviare S. CECCHINI, *La Corte costituzionale paladina dell'eguaglianza di genere*, Napoli, 2020, spec. 78 ss. Da ultimo, si v. G. PISTORIO, *Potere e parità di genere*, cit., spec. 500-503.

¹³⁴ Ci si riferisce, evidentemente, alla celebre sent. n. 56 del 1958, nonché alla sent. n. 150 del 1994, con cui la Corte dichiarò non fondata la richiesta di un padre di accedere ai benefici della maternità anche se la madre era lavoratrice autonoma, non dipendente, ritenendo che la madre lavoratrice autonoma avesse più possibilità di adattare i propri orari alle esigenze dell'assistenza al figlio di quanto avesse una lavoratrice dipendente, la giurisprudenza costituzionale risulta pressoché costante nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost.

¹³⁵ In particolare, sulla scia della nota sent. n. 1 del 1987 sull'estensione del diritto all'astensione dal lavoro e al godimento dei riposi giornalieri anche al padre lavoratore, con cui la Corte chiarì che un'impostazione puramente biologica della questione della divisione di compiti familiari fosse da considerare superata, dovendosi ritenere ormai prevalente l'integrazione dei compiti dell'uomo e della donna tanto nella famiglia quanto nel lavoro, si v. Corte cost., ord. n. 283 del 1987, sentt. nn. 332 del 1988, 341 del 1991, 179 del 1993, 104 del 2003, 385 del 2005, 285 del 2010, 200 del 2020, 211 del 2023.

¹³⁶ Corte cost., sent. n. 332 del 1988, *Cons. dir.* 3.

¹³⁷ Il primo punto di svolta culturale per la legislazione in materia di maternità e paternità può rinvenirsi nella direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, n. 96/34/CE, che l'Italia ha recepito, seppur senza menzionarla espressamente nel titolo e nel testo, nella l. 8 marzo 2000, n. 53, recante *Disposizioni per il sostegno della maternità e della*

legislativo, un'idea di sostegno non soltanto alla maternità ma, attraverso il prisma dell'interesse del minore¹³⁸, alla genitorialità, nella sua «prospettazione “duale”»¹³⁹.

Nonostante i progressi fatti rispetto al passato, sui quali non occorre sicuramente indugiare, gli interventi normativi in materia non sembrano, tuttavia, essere ancora riusciti a concorrere al superamento del *male breadwinner model*, in quanto l'adempimento della funzione familiare continua a gravare sulle lavoratrici al punto da costringerle a scegliere tra la permanenza (o il rientro) nel mercato del lavoro, da un lato, e la sfera privata e familiare, dall'altro. I dati statistici registrano, infatti, un persistente divario di genere nel lavoro, specialmente in ragione dell'impatto della differente distribuzione del carico domestico e della funzione di cura, che continua a costituire un'incombenza prevalentemente femminile¹⁴⁰. Tale scenario, tuttavia, non pare destinato a

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Da ultimo, si v. la Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Al riguardo, si v. L. CALAFÀ, *Il congedo di paternità*, in D. GOTTARDI (a cura di), *La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*, Torino, 2016, 41-62.

¹³⁸ Con riferimento al significato ascritto, nel tempo, al sintagma «superiore interesse del minore», *ex multis* si v. F. FERRARI, *Interesse del minore e tecniche procreative. Principi costituzionali e ordine pubblico*, Milano, 2023.

¹³⁹ E. ALES, *Maternità e congedi parentali*, in *Enc. dir. – Annali IX*, Milano, 2016, 552. In particolare, il già citato d.lgs. n. 151 del 2001 si propone di disciplinare non soltanto gli istituti connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche il sostegno economico alla maternità e alla paternità di genitori non lavoratori non rientranti nel suo ambito soggettivo di applicazione ordinario. Al riguardo, si v. S. BORELLI, *Il padre lavoratore nella giurisprudenza costituzionale*, in L. CALAFÀ (a cura di), *Paternità e lavoro*, Bologna, 2007, 228, che insiste sulla necessità di «aggiornamento della connotazione ideologico-tradizionalista degli istituti a protezione della maternità, riflesso dell'«essenziale funzione familiare» della donna di cui all'art. 37 Cost.».

¹⁴⁰ I dati statistici mostrano come, nonostante il livello di istruzione femminile sia cresciuto fino a superare quello maschile, la difficoltà di conciliare la scelta della maternità con le scelte connesse alla carriera continua ad ostacolare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, nonché a disincentivare la natalità. Per una più approfondita analisi dei dati offerti dal *Report natalità ISTAT*, dal *Focus gender gap Almalaurea*, *Ultimo Rapporto BES ISTAT* e dalla *Relazione annuale sulle convalide delle lavoratrici dell'Ispettorato del lavoro*, sia consentito rinviare a S. CECCHINI, *Discriminazioni connesse alla maternità e carriera delle lavoratrici. Riflessioni a partire da Corte cost., sentenza n. 211 del 2023*, in *Oss. AIC*, 3, 2024, 251-269. Dati confermati anche dall'ultimo rapporto OCSE, sul quale si v. E. GENTILI, F. GIUSTI, OCSE,

mutare, quanto meno nel breve periodo, specialmente se si tiene conto delle politiche legislative più recenti, le quali, come ci si appresta a chiarire, appaiono ben lontane dall'attuare i principi di solidarietà, eguaglianza e speciale protezione di cui agli artt. 2, 3 e 37 Cost.

Più precisamente, nel corso della XVIII legislatura, sono state adottate una legge delega per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico¹⁴¹, una legge delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (nota come *Family Act*)¹⁴², nonché un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 *Work-life balance*, ha ampliato la durata e l'indennizzabilità dei congedi parentali e ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni¹⁴³. Con particolare riferimento al *Family Act*, la legge delega n. 32 del 2022 era preordinata a «sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle *bambine*, dei *bambini* e dei *giovani* e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile»¹⁴⁴.

Ora, chi scrive si rende conto che ragionare sull'ormai imperversante declinazione al maschile e al femminile dei sostantivi anche all'interno dei testi normativi, in sostituzione del maschile sovraesteso, richiederebbe un più adeguato spazio di riflessione, però una considerazione sulla retorica di un sedicente linguaggio di genere non può essere risparmiata, o quantomeno chi scrive non può e non vuole esimersi dal farla, poiché è evidente che questo impiego distorto della

il lavoro delle donne come riserva da sfruttare, in *Diogene Notizie*, 11 dicembre 2025, nonché M. SPICOLA, *Il boom della Spagna è firmato dalle donne, l'Italia la imiti e investa su asili e più giovani*, in *Domani*, 20 dicembre 2025.

¹⁴¹ Legge delega 1° aprile 2021, n. 46, per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, cui ha fatto seguito l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli, effettivamente operativo dal 2022.

¹⁴² Legge 7 aprile 2022, n. 32, recante *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*, comunemente nota come *Family Act*, volta a riorganizzare in modo organico le politiche familiari, con obiettivi espressi di sostegno alla genitorialità, promozione della natalità, incentivo al lavoro femminile e rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

¹⁴³ Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 in materia di *work-life balance* sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

¹⁴⁴ Parole riportate nel sito del *Governo*, ove si illustra «la legge “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, detta anche *Family Act*, [...] una riforma organica delle politiche familiari che si sviluppa intorno a cinque aree di intervento [...]».

lingua non riguarda soltanto il *Family Act*. Dice molto di più. Dice di più sulla qualità della legislazione contemporanea, volta a dare peso all'apparente inclusività piuttosto che alla previsione di regole giuridiche e strumenti che possano, in concreto, contribuire a un cambio culturale volto a un'effettiva eguaglianza tra i sessi. Si badi, con questo non si intende certo ignorare o, peggio ancora, svalutare l'importanza del linguaggio nella costruzione del genere e la sua incidenza tanto nel perpetrare quanto nel superare gli stereotipi¹⁴⁵. Al contrario, proprio in ragione dell'importanza della capacità performativa ricoperta dal linguaggio, ciò su cui si vuole porre l'attenzione è come all'uso retorico e strumentale del linguaggio non corrisponda un effettivo diritto all'eguaglianza che possa dirsi inclusivo o, se si vuole, paritario¹⁴⁶. Difatti, nonostante l'entusiasmo con cui è stata presentata e accolta¹⁴⁷,

¹⁴⁵ Chi scrive non ignora e, specialmente, non vuole ignorare l'importanza del linguaggio nella costruzione del genere e la sua incidenza tanto nel perpetrare quanto nel superare gli stereotipi di genere. È fin troppo noto che il linguaggio, segnatamente quello giuridico, possiede una grande capacità performativa, in quanto, parafrasando L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, Torino, 1967, le parole hanno il potere di compiere ciò che dicono. Così come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere [il riferimento è evidentemente a B. PEZZINI, *Costruzione del genere e costituzione*, in EAD. (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo, 2012, spec. 40 ss.], anche il linguaggio contribuisce a costruire e decostruire il genere, come ricorda sia R. PESCATORE, *Donna lavoratrice: come il linguaggio costruisce il diritto e il diritto costruisce il linguaggio*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), op cit., 265-280, sia G. MAESTRI, *Linguaggio giuridico di genere e cariche istituzionali: rileggere l'uguaglianza*, *ivi*, 421-433. Ciò che qui si contesta è, invece, l'uso retorico e strumentale che si fa di un sedicente linguaggio di genere a meri fini propagandistici. Peraltro, come spesso accade quando si declinano al maschile e al femminile i sostantivi di un testo, il rischio che si corre è esattamente quello opposto: discriminare le categorie che non vengono espressamente menzionate e che, invece, sarebbero ricomprese nel maschile sovraesteso. Nel caso di specie, nel richiamare espressamente «delle *bambine*, dei *bambini* e dei *giovani*», cui non fa seguito la corrispondente specificazione «delle *giovani*», il testo potrebbe risultare discriminatorio in quanto, se interpretato letteralmente, dovrebbe non doversi applicare «alle *giovani*» italiane.

¹⁴⁶ Sulle difficoltà di raggiungere un cosiddetto diritto paritario, per tutti si v. M. D'AMICO, *Una parità ambigua*, cit.

¹⁴⁷ Sul sito istituzionale del *Governo* sono riportate le parole della allora Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, pronunciate il 6 aprile 2022: «È una giornata storica per il Paese di oggi e per il Paese di domani – ha detto la – Con l'approvazione definitiva del *Family Act* l'Italia sceglie di attivare una riforma strutturale, integrata, sistemica per le politiche familiari, che mette al centro le nuove generazioni, l'educazione, promuove pari opportunità per le donne e per gli uomini e dà prospettiva e futuro al Paese [...]»

la legge delega non soltanto non ha trovato compiuta attuazione, in quanto scaduti i termini per l'adozione dei decreti legislativi, ma anche i principi e criteri direttivi ivi previsti ricalcano la visione meramente antidiscriminatoria che ha contraddistinto gran parte degli interventi normativi precedenti¹⁴⁸.

La situazione non pare migliorare se si volge lo sguardo alla legislatura in corso, nella quale l'istituzione di un *Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità* avrebbe dovuto lasciar intendere la precipua importanza per la tematica in discorso. A ben guardare, invece, non soltanto non si registrano interventi significativi in materia, ma quelli in corso di approvazione non sembrano seguire il selciato segnato dal testo costituzionale. In particolare, risulta al momento sospeso l'*iter* dell'Atto Camera n. 1818, volto a favorire la partecipazione delle donne alla vita economica e professionale¹⁴⁹, che, al di là della sua eventuale approvazione, è esemplificativo dei limiti di un approccio che non tiene in adeguata considerazione la dimensione funzionale della solidarietà nonché la dimensione sociale della funzione familiare.

Più precisamente, nel testo che precede l'articolato si legge che «il raggiungimento della parità di genere nel mercato del *lavoro* porta vantaggi importanti non solo per le donne, ma anche a livello *sociale*, in termini di crescita economica e di sostenibilità del sistema pensionistico di fronte alle sfide poste dal *declino demografico* in atto. Non si tratta, pertanto, di una partita con vincitori e vinti, ma uno di quei casi in cui si vince tutti»¹⁵⁰. Da un'affermazione siffatta ci si sarebbe potuti ragionevolmente aspettare che, tra i principi ispiratori, venissero richiamati quelli di solidarietà, di parità di trattamento e di speciale protezione di cui agli artt. 2 e 37 Cost. Al contrario, nelle finalità esplicitate all'art. 1 del progetto di legge, si fa riferimento soltanto ai «principi stabiliti dagli articoli 3 e 117, settimo comma della Costituzione»¹⁵¹. Oltre all'assordante assenza degli artt. 2 e 37 Cost., è il richiamo all'art. 117, comma settimo, Cost., che prescrive la parità di genere e la

¹⁴⁸ Sui limiti delle logiche del discorso antidiscriminatorio, sia consentito rinviare alle più approfondite riflessioni sviluppate in S. CECCHINI, *L'irenica svalutazione della differenza sessuale nel dibattito sulla genitorialità sociale*, in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*, 3, 2024, 257-278.

¹⁴⁹ Atto Camera n. 1818, recante *Disposizioni in materia di parità di genere e partecipazione delle donne alla vita economica e professionale*, presentata il 10 aprile 2024.

¹⁵⁰ Atto Camera 1818, 5 (corsivo aggiunto).

¹⁵¹ Ivi.

pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive segnatamente a livello regionale¹⁵², a risultare esemplificativo della scarsa attenzione in ordine ai versanti su cui si declina l'eguaglianza di genere, nonché alle esigenze reali delle famiglie e delle lavoratrici italiane. Superficialità che risulta, altresì, confermata dalla indifferenza semantica con cui vengono impiegati, all'interno dell'articolato, i termini *donna*, *genere*, *pari opportunità* «di genere» e «tra i generi».

Anche dal punto di vista strettamente contenutistico, il progetto di legge non pare andare oltre le già ricordate logiche del diritto antidiscriminatorio, come si evince dalle modifiche al Codice delle pari opportunità volte a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, a implementare strumenti premiali e incentivanti per le imprese che adottino politiche di equilibrio di genere, compresa la cosiddetta certificazione della parità¹⁵³. In questa prospettiva, dunque, la proposta sembrerebbe consolidare e rendere strutturali gli strumenti già sperimentati in attuazione del PNRR, con particolare attenzione agli indicatori di *gender equality* nei contesti organizzativi. Al pari del *Family Act*, nonché di quanto accaduto in sede di attuazione del PNRR¹⁵⁴, anche questa proposta di legge non sembra affrontare le reali diseguaglianze strutturali nel mercato del lavoro e, soprattutto, il problema dello squilibrio nella distribuzione della funzione familiare (carico domestico, mentale e funzione di cura), certificati anche dall'ultimo Rapporto OCSE¹⁵⁵.

¹⁵² L'art. 117, comma settimo, Cost. prescrive che «[l]e leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». In argomento, per tutti, si v. V. FOGLIAME, *Parità di genere e rappresentanza. Il rendimento delle misure legislative promozionali*, Napoli, 2020.

¹⁵³ La certificazione di parità è stata introdotta dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, *Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*.

¹⁵⁴ Sui limiti delle misure previste nel PNRR, si v. A. SIMONE, *Donne è arrivato il PNRR*, in *Dinamopress*, 10 giugno 2021, la quale mette in luce i dogmi neoliberisti della società della prestazione, evidenziando come il neoliberismo «non esclude le donne dalla dimensione produttiva, come faceva il patriarcato fin dalle origini della polis greca. Esso le include per metterle a valore su un piano squisitamente economicistico, strumentale e funzionale, ignorando e non ascoltando i movimenti, le reti e le associazioni femminili e femministe che almeno dagli anni '70 a oggi praticano il conflitto fornendo teorie e pratiche per immaginare politiche alternative basate sull'auto-valORIZZAZIONE e sull'autodeterminazione a partire dalla relazione e dal desiderio femminile».

¹⁵⁵ Si v. il *Rapporto OCSE 2025*, documento sulle prospettive occupazionali nei

Al contrario, per favorire l'adempimento della funzione familiare da parte delle lavoratrici, senza costringerle a dover operare una scelta tra il lavoro e la vita privata e familiare, infatti, il legislatore dovrebbe muovere da una lettura congiunta degli artt. 2, 3 e 37 Cost., al fine di reinterpretare le discriminazioni patite dalle donne in ambito lavorativo tenendo altresì conto, ad esempio, della posizione che ricopre il lavoratore nella sfera familiare. Per adempiere a quanto prescritto dall'art. 37 Cost., si potrebbero, dunque, affiancare alle misure discendenti dalle logiche del discorso antidiscriminatorio strumenti volti a favorire un effettivo coinvolgimento dei lavoratori nella vita familiare, quali congedi di paternità obbligatori della medesima durata di quelli di maternità. Una soluzione di questo tipo, infatti, non soltanto consentirebbe un'equiparazione tra lavoratore e lavoratrice in sede di assunzione, ma anche, e soprattutto, una redistribuzione del carico domestico e della funzione di cura. Favorendo la «paritetica partecipazione» di entrambi i genitori alla funzione familiare a partire dall'ingresso del nuovo nato all'interno della famiglia, infatti, si concorrerebbe a radicare un equilibrio familiare capace, poi, di consolidarsi nel corso di tutta la vita¹⁵⁶.

38 Paesi facenti parte dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), dal quale emerge con chiarezza che per controbilanciare il calo del PIL occorre investire nella «mobilitazione di risorse lavorative significativamente inutilizzate, soprattutto tra le donne, gli anziani in buona salute e i migranti regolari». Al riguardo, E. GENTILI, F. GIUSTI, *OCSE, il lavoro delle donne come riserva da sfruttare*, cit., evidenziano come «un altro motivo del divario occupazionale di genere risiede nell'assunzione di responsabilità, da parte delle donne, della gran parte del lavoro di cura e familiare: «In media, nell'OCSE, le donne dedicano circa quattro ore al giorno a lavoro domestico e di cura non retribuito, contro le circa due ore degli uomini», ma in Italia le donne dedicano circa 2,2 volte il tempo che vi dedicano gli uomini. [...] Tutto ciò si riflette nelle differenze di genere nei tempi di spostamento e nella preferenza per accordi di lavoro flessibili. Si tratta di una vera e propria "penalità" a carico del genere femminile, che «deriva da una combinazione di discriminazione diretta da parte del datore di lavoro ed effetti indiretti come la riduzione dell'orario di lavoro o le interruzioni di carriera dovute alle responsabilità di cura dei figli [...]. E allora l'unica strada percorribile per ridurre il gender gap rimane la fornitura di servizi socio-assistenziali gratuiti da parte dello Stato, a partire dagli asili nido e dai servizi di dopo-scuola, da un lato, e dall'assistenza agli anziani, dall'altro».

¹⁵⁶ Tuttavia, misure di questo tenore non sembrano di prossima concretizzazione, dal momento che proprio recentemente (il 24 febbraio 2026) è stata respinta la proposta di legge Atto C. 2228, recante *Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introdu-*

Insomma, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, la verità della Costituzione *emula del tempo...e avviso dell'avvenire* non pare trovare effettivo invero nella prassi. Tradendo la verità normativamente posta dagli artt. 2 e 37 Cost., e ignorando le reali esigenze di famiglie e lavoratori, le politiche legislative più recenti, più che depositarie di verità, parrebbero portatrici di *falsità*, secondo il significato originario del termine¹⁵⁷.

7. Essenziale per chi?

Solidarietà e famiglia, adempimento e funzione sono parole intrise, come si è visto, di una plurivocità di sfumature semantiche che, nel tempo, si sono riempite di molteplici significati. Frutto del conflitto che ne ha contraddistinto la genesi, gli artt. 2 e 37 Cost., non soltanto prescrivono lo sviluppo della personalità dei singoli, ma lo integrano con una dimensione funzionale tale per cui la realizzazione del pluralismo sociale contribuisce a far crescere e progredire la società nel suo complesso, nonché a consentire a tutti di “portare a compimento” la realizzazione delle finalità prescritte dalla Costituzione, prima tra tutti la pari realizzazione personale di ciascuno.

Il rapporto tra tutela dei diritti della persona e garanzia delle formazioni sociali, espresso efficacemente nell’art. 2 Cost., trova una specifica declinazione non soltanto nei doveri di solidarietà previsti nelle disposizioni successive, ma anche nell’art. 37 Cost. Difatti, così come l’art. 2 Cost. non soltanto «riconosce la libertà *delle* formazioni so-

zione di un congedo paritario per il padre, presentata il 5 febbraio 2025, volta a introdurre un congedo paritario per il padre, portandolo dagli attuali 10 giorni obbligatori fino a 5 mesi complessivi, di cui 4 obbligatori – con possibilità di dividerli con la madre – nel periodo che va dal mese precedente al parto fino a 18 mesi dopo.

¹⁵⁷ Dal latino *falsus*, participio passato di *fallere*, il cui significato originario non è semplicemente “dire il falso”, bensì “ingannare”, “trarre in errore”, “deludere”, “far mancare” (anche nel senso di “venire meno” a un’aspettativa o a una promessa), l’aggettivo falso indica ciò che è ingannevole o non conforme alla realtà dei fatti. La dimensione semantica primaria di *falsus* include, dunque, una componente etica e relazionale, in forza della quale la *falsitas* è ciò che tradisce la fiducia o altera la verità dei fatti. Assunta tale definizione, allora, non pare azzardato sostenere che gli interventi normativi più recenti in materia di conciliazione vita-lavoro non soltanto tradiscano la verità della Costituzione, ma, ignorando le reali esigenze di famiglie e lavoratori, concorrano, altresì, ad alterare la realtà dei fatti.

ciali, ma altresì le libertà dell'uomo *nelle* formazioni sociali»¹⁵⁸, l'art. 37 Cost., non soltanto tutela la parità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice, ma pone, altresì, l'attenzione sulla funzione sociale della maternità, in quanto nel disegno costituzionale «non è più ammissibile una famiglia “antidemocratica” – come la definì Nilde Iotti – che relega le donne in una condizione di inferiorità che impedisce loro di sviluppare liberamente la propria personalità»¹⁵⁹.

Entrambe le disposizioni analizzate costituiscono, dunque, un esempio emblematico sia della coesistenza della dimensione semantica e temporale all'interno del testo costituzionale sia della presenza, al proprio interno, del conflitto.

Con riferimento alla prima caratteristica congenita, negli artt. 2 e 37 Cost. orbita un alone di significati plurimi. Costruire e decostruire tali significati consente di recuperare l'impianto valoriale sotteso alle disposizioni medesime, il quale, come si è visto, coincide con l'assicurare pari dignità al lavoro delle donne, al fine di consentire anche alle lavoratrici di realizzare la propria personalità, nel disegno di convivenza sociale prefigurato in Costituzione.

Quanto alla seconda caratteristica congenita, la presenza del conflitto permette agli artt. 2 e 37 Cost. di esprimere «“valori aperti” e non tirannici» che «non aspirano però a porsi come degli assoluti»¹⁶⁰. È nella impossibilità di prevedere una gerarchizzazione assiologica tra i principi e i valori ivi espressi che risiede la verità della Costituzione *emula del tempo...e avviso dell'avvenire* di cui gli artt. 2 e 37 Cost. sono depositari. Verità che si sostanzia in una vera e propria interconnessione, di cui l'aggettivo *essenziale* è custode.

Al riguardo, sono ben noti i termini del dibattito sull'opportunità di qualificare *essenziale* la funzione familiare, in relazione alla quale si contrapposero due differenti orientamenti. Uno riconducibile a quello sostenuto, tra gli altri, dall'On. Moro, che evidenziava come il «riferimento alla “essenzialità” della missione familiare della donna sia un avviamento necessario ed un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l'attività della donna nell'ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano

¹⁵⁸ E. ROSSI, *Art. 2, cit.*, 53 (corsivi dell'A.).

¹⁵⁹ L. RONCHETTI, *Genere e genere di famiglia*, cit.

¹⁶⁰ G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, in A. PALAZZO (a cura di), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, 2001, 235.

in modo peculiare la vita»¹⁶¹. L'altro, invece, esplicitato dall'emendamento soppressivo proposto della On. Merlin, la quale temeva che l'impiego del termine essenziale avrebbe potuto cristallizzare quel «principio tradizionale [...], il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia»¹⁶², escludendola dall'attività sociale ed economica.

Le preoccupazioni di chi avrebbe voluto sopprimere l'aggettivo essenziale risiedevano, dunque, nel timore di una essenzializzazione della differenza sessuale capace di enfatizzare il ruolo della donna nella vita privata e familiare, a discapito della sua posizione nella vita pubblica e lavorativa. Timore che, nel successivo e mai sopito dibattito sulla portata di tale aggettivo, ha indotto la letteratura a chiedersi se siano da «ritenersi superate le interpretazioni che, nel riconoscere il carattere essenziale della funzione della donna all'interno della famiglia, possono tradursi in condizionamenti e prescrizioni quanto ai ruoli familiari e sociali»¹⁶³, ovvero se, al contrario, l'essenziale funzione familiare debba «essere riletta come obbligo costituzionale di evitare che politiche che guardino all'obiettivo di aumentare l'occupazione femminile siano realizzate a scapito della compatibilità del lavoro femminile con la dimensione familiare»¹⁶⁴.

Ebbene, la perdurante attenzione sul significato del termine *essenziale* testimonia non soltanto la centralità che tale aggettivo riveste nell'interpretazione dell'art. 37 Cost., ma, soprattutto rivela l'innovatività ontologica della disposizione medesima. Se letto alla luce dell'impianto valoriale sotteso all'art. 37 Cost., che, come si è visto, coincide con la pari dignità della lavoratrice, la parola *essenziale* costituisce la proiezione linguistica di un'istanza di garanzia che continua a vantare un'insopprimibile attualità, discendente, anzitutto, da quella che chi scrive, in altra sede, ha definito l'anima progressivo-rivoluzionaria del principio di eguaglianza¹⁶⁵. Leggere il principio di speciale protezione di cui all'art. 37 Cost. in combinato disposto con l'art. 3 Cost., consente, infatti, di tutelare il valore e la pari dignità sociale delle lavoratrici,

¹⁶¹ A.C., *I Sottocommissione*, 8 ottobre 1946.

¹⁶² A.C., *I Sottocommissione*, 8 ottobre 1946.

¹⁶³ A. LORENZETTI, *I diritti della sfera sociale*, cit., 261.

¹⁶⁴ P. FARAGUNA, *Lavoro, famiglia, questioni di genere*, cit., 488.

¹⁶⁵ S. CECCHINI, *La Corte costituzionale paladina dell'eguaglianza di genere*, cit., spec. 26 ss., 107 ss. Sul punto, da ultimo si v. anche G. PISTORIO, *Potere e parità di genere*, cit., spec. 501.

in ragione della capacità della Costituzione di fungere da orientamento in senso redistributivo delle dinamiche sociali. Ma una lettura siffatta, da sola, non basta. Occorre, altresì, leggere il principio di speciale protezione tenendo conto della dimensione funzionale del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., affinché la sua insopprimibile attualità possa trovare effettivo inveramento.

Interpretare l'art. 37 Cost. anche alla luce del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., infatti, permette non tanto di riferire l'aggettivo *essenziale* a un soggetto diverso dalla funzione familiare della lavoratrice, in quanto la presenza dell'aggettivo possessivo «sua» lascia poco spazio a interpretazioni diverse da quella letterale, quanto, piuttosto, di comprendere *per chi* l'esercizio di tale funzione da parte della lavoratrice risulti *essenziale*. Nel prescrivere, anzitutto al legislatore, che «le disposizioni generali, gli orari, la durata del lavoro, i permessi ed i congedi, tengano presente che la donna lavoratrice, oltre al suo lavoro, dinanzi alla macchina, dinanzi allo scrittoio, o in qualsiasi altra occupazione di carattere materiale o intellettuale, ha anche una grande funzione da svolgere: quella di formare, di allevare, di educare la famiglia»¹⁶⁶, l'art. 37 Cost. contrappone l'essenziale funzione familiare alle condizioni di lavoro, e non, invece, ai diritti della lavoratrice. A ben riflettere, l'essentialità della funzione familiare costituisce un interesse da bilanciare non certo con gli altri diritti e doveri della donna in quanto tale, bensì con le sole «condizioni di lavoro». Nel fissare una condizione di compatibilità oggettiva tra lavoro e ruolo familiare, l'art. 37 Cost. impone, dunque, all'interprete di riflettere «se non sia veramente essenziale, non dico per la famiglia, ma *per la società intera*, il lavoro della donna nella famiglia»¹⁶⁷.

Così, come nel Don Chisciotte di Menard, parole che, ottant'anni fa, esprimevano una sostanza politica particolarmente avanzata per la società del tempo, si riempiono, oggi, di rinnovati significati, che, se esplicitati, consentono di comprendere *per chi* l'adempimento della funzione familiare della lavoratrice risulti essenziale. Ora più di allora, appartiene «alla esperienza di tutti [...] che la donna dispieghi nella famiglia un complesso grandioso di attività, il cui valore è notevolissimo anche dal punto di vista economico»¹⁶⁸. Ricordarlo consentirebbe non

¹⁶⁶ Sono le parole pronunciate dall'On. Maria Federici in A.C., 10 maggio 1947.

¹⁶⁷ *Ibidem* (corsivo aggiunto).

¹⁶⁸ *Ibidem*. A ottanta anni di distanza da quando furono pronunciate tali parole,

soltanto di attuare il modello di convivenza sociale normativamente imposto dalla Costituzione, ma favorirebbe, altresì, la crescita economica e l'agognato incremento demografico.

anche dal *Rapporto OCSE 2025*, emerge come la famiglia, e segnatamente il lavoro che al suo interno svolgono le lavoratrici, mantenga quel ruolo di ammortizzatore sociale «atto a smussare e rendere private alcune delle problematiche quotidianamente esperite proprio dai lavoratori e dalle loro famiglie» (così, E. GENTILI, F. GIUSTI, *OCSE, il lavoro delle donne come riserva da sfruttare*, cit.).